

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

n. 86

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 18 novembre 2020)

INDICE

BARBARO: sull'erogazione di presidi sanitari e terapie per persone con autismo nel territorio nazionale (4-01396) (risp. ZAMPA, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>)	Pag. 2595	LANNUTTI ed altri: sull'elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega di calcio di serie A (4-02302) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i>)	2620
BRUZZONE: sulle direttive in merito al prelievo venatorio delle specie moriglione e pavoncella (4-03621) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2597	LA PIETRA, CALANDRINI: sulla gestione del ciclo dei rifiuti plastici (4-02896) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2617
sul ruolo delle associazioni venatorie (4-03760) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2601	LOMUTI: sulla concessione di attività di stoccaggio di gas naturale alla società Geogastock in provincia di Matera (4-02473) (risp. TODDE, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>)	2625
DE BERTOLDI: sul rafforzamento dei controlli <i>antidoping</i> nello sport (4-02148) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i>)	2604	LONARDO: sulla trasmissione televisiva "in chiaro" delle partite di calcio (4-03024) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i>)	2628
FAZZOLARI: sull'erogazione dei servizi consolari italiani in Venezuela (4-02809) (risp. MERLO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	2607	PAROLI: sugli obblighi di manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei volumi delle derivazioni di acqua pubblica (4-03815) (risp. COSTA, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	2631
sull'espansionismo cinese nel mondo, specie attraverso interventi di sussidio ai Paesi africani (4-04236) (risp. DEL RE, <i>vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	2611	QUAGIARIELLO: sulla nomina del presidente dell'Aero Club d'Italia (4-02829) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i>)	2636

<p>RIPAMONTI: sul ripristino del collegamento ferroviario serale tra Milano e Albenga (Savona) (4-03700) (risp. DE MICHELI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)</p>	<p>2640</p>	<p>sul differimento dei termini del bando "Erasmus+ sport" (4-03044) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i>)</p>	<p>2645</p>
<p>RUOTOLO ed altri: sulle criticità legate al nuovo piano regolatore del Comune di Volva (Napoli) (4-03624) (risp. VARIATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	<p>2641</p>	<p>TARICCO ed altri: sul mantenimento delle sedi dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari (4-04072) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)</p>	<p>2647</p>
<p>SBROLLINI: sulla trasmissione televisiva "in chiaro" delle partite di calcio (4-03025) (risp. SPADAFORA, <i>ministro per le politiche giovanili e lo sport</i>)</p>	<p>2629</p>		

BARBARO. - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con l'espressione "disturbi dello spettro autistico" si definisce un disturbo dello sviluppo neurologico le cui cause sono al momento pressoché sconosciute, benché si tratti di una patologia molto diffusa che colpisce addirittura, nelle forme meno gravi, un bambino su 100;

l'insorgenza del disturbo in un bambino reca un impatto devastante su tutto il contesto familiare, dato che la malattia compromette le relazioni lavorative, sociali ed economiche dei componenti;

l'autismo si manifesta solitamente nei primi 3 anni di vita e, in certi casi, può essere accompagnato da ritardo mentale lieve, medio o grave;

per tali ragioni, è fondamentale giungere ad una diagnosi tempestiva, in modo da seguire il bambino sin dai primi momenti di comparsa dei sintomi attraverso interventi di carattere psicoeducativo calibrati sulle esigenze specifiche;

considerato che:

i bambini che manifestano disturbi dello spettro autistico sono curati principalmente attraverso una terapia di tipo cognitivo-comportamentale, finalizzata a potenziare l'inclusione sociale e favorire la comunicazione e l'ampliamento degli interessi;

l'Istituto superiore di sanità, in particolare, ha raccomandato l'utilizzo del metodo ABA (Applied behavior analysis), che interviene sulle competenze cognitive, linguistiche e di adattabilità del bambino;

una recente ordinanza del Tribunale civile di Roma ha stabilito che le terapie ABA per l'autismo devono essere garantite e sostenute dal Sistema sanitario nazionale;

non tutte le Asl però hanno strutture pubbliche o convenzionate specializzate in grado di curare i bambini attraverso questo metodo e quindi le terapie sono erogate a "macchia di leopardo";

anche nei casi in cui vi è un notevole stanziamento di fondi, i progetti non sempre sono funzionali alle cure dei bambini;

in Campania, in particolare, la Asl di Avellino ha deciso di investire circa 8 milioni di euro per i prossimi due anni, con l'obiettivo di affidare in gestione il nuovo centro semiresidenziale di Sant'Angelo dei Lombardi per la cura e il trattamento di tutti i casi di bambini, ragazzi e adulti affetti da autismo nell'intera provincia;

nonostante l'investimento sia ingente, il progetto irpino di fatto destina ai maggiori di 12 anni soltanto attività semiresidenziali e residenziali, rivolte ad un numero di destinatari inferiori alle necessità, nell'ambito di una struttura fortemente delocalizzata rispetto al bacino d'utenza,

si chiede di sapere:

se quanto richiamato circa l'erogazione non uniforme delle terapie cognitivo-comportamentali corrisponda al vero;

quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere al fine di consentire che le terapie siano rese effettive per tutti i bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico, in tutto il territorio nazionale, senza disparità tra una Asl e l'altra.

(4-01396)

(7 marzo 2019)

RISPOSTA. - Il direttore generale della ASL di Avellino ha fatto presente che, con delibera aziendale n. 1521 del 15 novembre 2017, è stato adottato il provvedimento volto a realizzare presso il presidio ospedaliero di Sant'Angelo dei Lombardi un centro semiresidenziale, ai sensi della linea 4 di cui al decreto del commissario *ad acta* del 28 ottobre 2016, n. 134, avente ad oggetto: "Progetto centro autismo e realizzazione di un centro semiresidenziale con 2 moduli: A) adolescenti 10 posti; B) giovani adulti 20 posti e con integrazione del trattamento ABA", per complessivi 4.195.822,94 euro. Con questo progetto, come precisato dal direttore generale aziendale, si è inteso aumentare l'offerta di servizi e prestazioni in favore dei pazienti con disturbi dello spettro autistico, nel territorio di riferimento, attraverso la costituzione di un gruppo multiprofessionale dedicato alla prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi nelle fasce di età infantile, adolescenziale e adulta e con l'ampliamento dell'offerta sia del trattamento ABA sia della semi-residenzialità.

La struttura è in corso di realizzazione presso il presidio ospedaliero, entro spazi indipendenti e funzionalmente separati dalle altre attività e sono in corso le procedure di gara per l'acquisto di arredi ed attrezzature. Sono in corso anche le procedure per la definizione e la redazione del bando per l'affidamento della gestione del centro.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

ZAMPA

(18 novembre 2020)

BRUZZONE. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

con nota prot. n. 39696 del 28 maggio 2020, trasmessa all'ISPRA, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, ha invitato le Regioni a fermare il prelievo venatorio delle specie moriglione e pavoncella, in disaccordo con ISPRA ente tecnico-scientifico dello stesso Ministero, che ne ammette la caccia in tutte le regioni italiane nella prossima stagione, con limiti di prelievo;

lo stesso Ministero aveva inviato con nota prot. 24896 del 7 aprile 2020, una nota alle regioni riguardante proprio i calendari venatori, in cui raccomandava il rispetto dei *Key Concepts* e faceva esplicito riferimento alla necessità di adottare limiti di prelievo per le specie giudicate in cattivo stato di conservazione, senza accennare in alcun modo a divieti totali di caccia;

nonostante siano trascorsi sei anni dalla procedura Eu pilot 6955/14, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha ancora adottato un piano di azione per il moriglione e la pavoncella, né ha preso provvedimenti di adozione del Piano d'azione multispecie, che individua nel controllo dei predatori e delle pratiche agricole distruttive le azioni principali da intraprendere per la conservazione della pavoncella e di altri sette limicoli;

il prelievo venatorio delle due specie in Italia consiste in meno dell'uno per cento delle popolazioni complessive, come da fonti di letteratura disponibili;

la pavoncella è giudicata in aumento in Italia, sia in inverno, sia in stagione riproduttiva e il moriglione dimostra incremento negli anni recenti in aree importanti di svernamento;

l'accordo AEWA a cui si fa riferimento non è esposto correttamente, poiché le specie pavoncella e moriglione sono classificate diversamente e non nella stessa categoria, inoltre la Commissione europea ha chiesto l'eccezione, essendovi un conflitto con la direttiva "Uccelli", legittimandone quindi la caccia in tutta l'Unione europea;

gli interventi di ripristino e conservazione degli *habitat* in favore di queste specie sono compiuti in Italia principalmente dai cacciatori. Il divieto di caccia, a giudizio dell'interrogante, rischia di produrre l'effetto di annullare l'interesse dei cacciatori alla prosecuzione dei suddetti interventi, che sono a costo zero per l'ente pubblico;

la stessa direttiva Uccelli prevede all'articolo 2, contrariamente alle indicazioni del Ministro in indirizzo, che il livello delle popolazioni sia mantenuto in base alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. La caccia è richiamata, per ben due volte, tra le esigenze culturali e quelle ricreative. Ciò significa che i divieti di caccia non sono necessariamente la soluzione da perseguire,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia in possesso di dati scientifici aggiornati, anche in riferimento all'incidenza del prelievo, e se non intenda consultare le Regioni italiane prima di diramare lettere che creano difficoltà amministrative e non sono fondate su analisi oggettive dei fatti;

se, alla luce di quanto esposto in premessa, voglia riconsiderare la posizione assunta nella nota prot. n. 39696 del 28 maggio 2020, rendendo noti gli orientamenti che si intendono adottare in merito all'adozione dei piani di azione nazionali per il moriglione e la pavoncella.

(4-03621)

(9 giugno 2020)

RISPOSTA. - Sulla base degli elementi informativi forniti dall'ISPRA si osserva che, sebbene l'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992 preveda la cacciabilità di moriglione e pavoncella nel periodo compreso dalla terza domenica di settembre sino al 31 gennaio, l'adozione di misure limitative del prelievo venatorio appare particolarmente importante per il moriglione, stante il precario stato di conservazione in cui versa la specie su scala europea, indicato come vulnerabile nelle recenti valutazioni condotte da BirdLife e classificato come SPEC 1. L'Italia riveste un ruolo rilevante per la conservazione di questa specie in quanto il nostro Paese ospita una

percentuale significativa della popolazione svernante europea di moriglione (4 per cento) (BirdLife International, 2017).

Informazioni recenti testimoniano che la popolazione di Moriglione è diminuita rapidamente nella maggior parte del suo areale ed è stata inserita nella categoria vulnerabile della lista rossa IUCN. Le azioni di conservazione evidenziano l'importanza di un accurato monitoraggio dei carnieri per disporre di informazioni che possano garantire un prelievo sostenibile sul moriglione.

In Italia, la tendenza decennale della popolazione della specie svernante risulterebbe in calo moderato (pari al 3,9 per cento in meno all'anno), come pure quello di lungo periodo (1,5 per cento in meno), quindi, meno accentuato di quello registrato per la popolazione svernante europea (30-49 per cento in 22,8 anni). Va, tuttavia, tenuto conto delle differenze nei metodi utilizzati per l'analisi del *dataset* europeo e di quello italiano.

Anche la pavoncella sta diminuendo a un tasso abbastanza rapido. La specie è classificata come quasi minacciata nella global red list IUCN, nonché classificata SPEC 1 da BirdLife international. Quest'ultimo non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie (2017). Tuttavia, le azioni di conservazione indicate per la specie includono anche la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili statiche sui carnieri.

Il *trend* della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (pari al 7,7 per cento in più all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (2,1 per cento in più) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (5,1 per cento in più) (ISPRA).

Peraltro, a seguito della valutazione di uno stato di conservazione sfavorevole, moriglione e pavoncella sono stati inseriti nella colonna A degli allegati all'accordo AEWA e il Ministero, con specifica circolare del luglio 2019, ha invitato le Regioni a escludere il moriglione e la pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali.

Nella nota citata sono segnalate le indicazioni europee ossia che "Laddove gli Stati membri intendessero proseguire l'attività venatoria dovranno definire e applicare specifici piani d'azione inclusa una gestione adattativa del prelievo, in relazione a ciò non potendo considerarsi sufficiente il piano multi specie 'International Multi-Species action plan for the conservation of breeding waders in wet grassland habitats in Europe', inclusivo della pavoncella".

Stante il quadro normativo e conoscitivo rappresentato, ISPRA ha ritenuto di argomentare i pareri resi sui redigenti calendari venatori regionali per la stagione venatoria 2020-2021, previsti dall'art. 18, comma 4, della

legge n. 157, imponendo le limitazioni indicate: a) precise limitazioni di cerniere: per moriglione 2-10 capi massimi rispettivamente giornalieri e stagionali; per pavoncella 5-25 capi massimi rispettivamente giornalieri e stagionali; b) rispetto di un rigoroso arco temporale di prelievo: apertura al 1° ottobre 2020 e chiusura al 20 gennaio 2021; c) attento monitoraggio dei prelievi effettuati; d) in caso di mancato recepimento da parte delle Regioni dei vincoli riportati i pareri sono da considerarsi non favorevoli.

L'ISPRA inoltre si è assunto l'impegno della redazione dei piani d'azione nazionali per le specie moriglione e pavoncella, le cui bozze saranno presentate al Ministero competente entro la fine dell'anno corrente.

L'ISPRA rammenta, altresì, che la Commissione ha presentato riserva (accolta) rispetto al *listing* delle due specie negli allegati di AEWA e che, in assenza di specifici interventi normativi, le specie rimangono legalmente cacciabili ai sensi della direttiva "Uccelli" e della legge n. 157.

L'assunto secondo cui in Italia il prelievo venatorio a carico di moriglione e pavoncella ammonterebbe a meno dell'1 per cento della consistenza delle popolazioni complessive non è fondato su dati certi. Infatti, nonostante con decreto 6 novembre 2012 dei Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali le Regioni debbano trasmettere a ISPRA i dati dei cernieri annuali ricavati dai tesserini venatori, alcune Regioni non inviano tali dati o inviano solo i dati di una percentuale del totale dei tesserini venatori rilasciati.

Fatta questa premessa, nell'analisi dei dati di abbattimento dell'avifauna estrapolati dai tesserini venatori della stagione 2016-2017 e pervenuti a ISPRA risultavano abbattuti in Italia 9.940 pavoncelle e 3.904 moriglioni.

Considerando che per quella stagione venatoria non sono stati trasmessi i dati da alcune Regioni (Calabria, Lombardia, Marche, Umbria, Veneto) e che altre hanno trasmesso i dati relativi a una ridotta percentuale del totale dei tesserini venatori rilasciati, si potrebbe ipotizzare che vengano abbattuti il doppio di animali delle due specie che ammonterebbero: all'1,4-2 per cento della popolazione europea nidificante di moriglione stimata da BirdLife international (2017) e allo 0,15-0,24 per cento della popolazione europea nidificante di pavoncella; allo 0,68-1,53 per cento della popolazione europea svernante di moriglione stimata da BirdLife International (2017) e allo 0,44-0,58 della popolazione europea svernante di pavoncella; al 24,4 per cento della popolazione italiana svernante di moriglione riportata da Zenatello et alii 2014 e al 39,3 per cento della popolazione italiana svernante di pavoncella. Le dimensioni delle popolazioni di moriglione e pavoncella di passaggio e svernanti in Italia non sono note con precisione, per cui qualsiasi stima del prelievo venatorio a carico delle popolazioni complessive delle due specie soffrirà necessariamente di un margine di approssimazione.

Questo Ministero in riferimento alla nota del 28 maggio 2020 destinata alle Regioni concernente la richiesta di sospendere la caccia alle specie moriglione e pavoncella ritiene opportuno evidenziare l'assoluta coerenza e consequenzialità delle sue circolari, con particolare riferimento alla precedente nota del 7 aprile 2020 e del 9 luglio 2019. Né si può ravvisare alcun disaccordo con i pareri tecnici rilasciati da ISPRA sui calendari venatori. Infatti la stessa ISPRA ha richiamato con l'occasione esplicitamente le stesse circolari ministeriali.

Nei casi in cui l'ISPRA esprime valutazioni tecniche sulla consistenza e lo stato di conservazione delle specie, il Ministero richiama le Regioni ad agire nel pieno rispetto della normativa comunitaria, con particolare riferimento alla direttiva 2009/147/CE ed alla guida interpretativa alla caccia della Commissione europea.

La necessità di adottare e attuare i citati piani di gestione, per assicurare che le perdite di specie in cattivo stato di conservazione si arrestino e si inverta la tendenza al loro decremento, è già stata evidenziata nell'ambito del caso EU-Pilot 6955/14 aperto nei confronti dell'Italia. Relativamente all'adozione dei piani di gestione è necessario evidenziare, inoltre, che il processo risulta rallentato, in particolare da parte delle Regioni. Nonostante le sollecitazioni del Ministero e dell'ISPRA, ad oggi risultano adottati solo i piani delle specie allodola e coturnice, mentre sono ancora in attesa di accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni i piani di starna, tortora e pernice sarda. Il mancato riscontro da parte delle Regioni sta inoltre rallentando la redazione di ulteriori piani di gestione.

Da ultimo si ricorda che la nota del maggio 2020 richiama diversi pronunciamenti dei TAR che, relativamente ai calendari venatori impugnati relativi alla stagione 2019-2020, hanno censurato e stigmatizzato l'inserimento delle specie moriglione e pavoncella tra le specie cacciabili.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(11 novembre 2020)

BRUZZONE. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

secondo notizie di stampa, agli incontri organizzati durante gli "stati generali dell'economia" a Roma è stato offerto ampio spazio di intervento al mondo ambientalista ed animalista, il quale ha espresso una netta

posizione di chiusura nei confronti della caccia e di promozione della cultura vegetariana e vegana per rilanciare l'economia, senza tuttavia alcuna forma di contraddittorio da parte delle associazioni venatorie, completamente escluse dall'evento;

il mondo dell'associazionismo venatorio rappresenta una realtà economica importante per il Paese, con 100.000 addetti che gravitano a vario titolo nel settore;

in un momento particolarmente difficile come l'attuale, dove la crisi economica sembra non retrocedere e colpire tutti gli ambiti economici e produttivi del Paese, le istituzioni, a giudizio dell'interrogante, dovrebbero ascoltare tutte le anime che legittimamente compongono l'appartato economico italiano, comprese le associazioni venatorie;

l'interesse del mondo venatorio su temi che riguardano l'ambiente, la sostenibilità e la gestione della fauna selvatica potrebbe rappresentare una leva importante nell'attuazione di interventi di ripristino e conservazione degli *habitat*, contribuendo al mantenimento del giusto equilibrio dei rapporti tra fauna, uomo e ambiente,

si chiede di sapere se si voglia esprimere una chiara posizione in merito a quanto accaduto e se non si ritenga di dover creare le condizioni affinché anche le associazioni del mondo venatorio possano offrire il proprio contributo su tematiche di interesse generale che riguardano il Paese, concedendo loro la possibilità di un contraddittorio.

(4-03760)

(7 luglio 2020)

RISPOSTA. - Negli ultimi anni, si è verificato un progressivo aumento dei danni alle colture che ha innescato un inasprimento nei rapporti tra il mondo agricolo, quello ambientalista, quello venatorio, il sistema delle aree naturali protette e gli ambiti territoriali di caccia. Ad oggi il problema dei danni alle coltivazioni, arrecati dagli ungulati in particolare, sta assumendo una rilevanza notevole a livello nazionale, soprattutto per l'impatto economico che ne deriva.

Proprio partendo da tale consapevolezza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha istituito, in accordo con questo Ministero, un gruppo di lavoro incaricato, tra l'altro, di formulare proposte finalizzate all'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio relativo ai danni da fauna selvatica.

A completamento di un quadro normativo che abbia lo scopo di tutelare maggiormente la biodiversità ed intervenire in maniera più incisiva nel contrailo numerico delle specie faunistiche che arrecano danni anche alle attività umane, si è ritenuto opportuno proporre, tra l'altro, un aggiornamento dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, al fine di creare la base giuridica affinché siano autorizzate anche altre figure specializzate nelle attività di controllo numerico delle specie faunistiche, attraverso coadiutori formati mediante specifici corsi validati da ISPRA. Tale ultima previsione, dunque, avrebbe quale effetto quello di abilitare anche operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio al controllo numerico, facendo assumere a loro uno specifico ruolo nel contrasto all'aumento degli ungulati selvatici, a supporto delle istituzioni pubbliche nella considerazione dell'esigua consistenza di personale delle amministrazioni regionali e provinciali.

Il Ministero della salute, inoltre, ha reso noto che la Commissione europea, nell'ambito della strategia comunitaria di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana ha chiesto a tutti gli Stati membri, siano essi già coinvolti o non ancora dall'infezione, di predisporre, entro la fine del 2020, un piano nazionale per la gestione delle popolazioni di cinghiali, che svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione della malattia e nel mantenimento del virus. A tale scopo si dovrebbe prevedere l'elaborazione di azioni a lungo termine (2021-2025) da sottoporre a valutazione e revisione su base annuale, alla luce dei risultati e dell'evoluzione della situazione epidemiologica e, in tale ambito, il mondo venatorio si ritiene che debba essere coinvolto per fornire il suo apporto nell'attuazione di una serie di azioni del piano.

Tuttavia, oggi, risulta prioritario trasformare le citate proposte tecniche in modifiche normative, in modo da dare attuazione ai principi generali di riforma della legge n. 157 del 1992 nel senso auspicato e procedere verso l'importante obiettivo di pervenire alla definizione di un nuovo quadro legislativo che vada incontro alle esigenze del mondo agricolo oltre a quelle di pubblica incolumità.

Tanto premesso, il Ministero per quanto di propria competenza, sul tema della gestione della fauna, terrà nella giusta considerazione gli interessi espressi da tutte le organizzazioni di settore.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(11 novembre 2020)

DE BERTOLDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto risulta dal quotidiano sportivo "Tuttosport", la vicenda riguardante l'analisi delle provette di Alex Schwazer, il marciatore altoatesino che a oltre tre anni dai controlli anti *doping*, avvenuti nel 2016, che hanno riscontrato l'atleta positivo al testosterone squalificandolo prima delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, si accresce di ulteriori novità, a seguito delle perizie del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) dei Carabinieri di Parma, che proverebbero che le analisi medesime che hanno portato alla condanna del campione di atletica trentino per reato di *doping*, potrebbero essere state manomesse e i campioni biologici sarebbero addirittura non compatibili con il suo dna;

al riguardo, evidenzia l'articolo di stampa, giovedì 12 settembre in tribunale a Bolzano si è svolta una nuova udienza del processo, in cui la perizia che potrebbe scagionare Schwazer, sarà ufficialmente presentata;

l'avvocato difensore dell'atleta regionale, Gerhard Brandstaetter, a tal fine, ha dichiarato che il reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri ha riscontrato nelle urine delle discordanze non compatibili con la fisiologia dell'atleta;

l'interrogante, al riguardo, evidenzia come il marciatore altoatesino sin dall'inizio della vicenda, si fosse dichiarato più volte estraneo al *doping* a seguito della positività riscontrata, alla vigilia delle Olimpiadi di Londra 2012, ma che tuttavia aveva subito la squalifica, proprio mentre si stava preparando per i Giochi di Rio de Janeiro 2016, così come, la difesa di Schwazer aveva sempre nutrito dubbi sul sistema di custodia della provetta; l'interrogante rileva, altresì, che nel caso fosse vero che nelle analisi cliniche delle urine siano state riscontrate delle discordanze non compatibili con la fisiologia dell'atleta, le provette potrebbero essere state di conseguenza manomesse;

l'avvenimento richiamato, a giudizio dell'interrogante, desta sconcerto e preoccupazione, in relazione al susseguirsi di circostanze inerenti alla vicenda di Alex Schwazer, i cui esiti ove accertati, rischiano di arrecare evidenti e incomprensibili danni morali e sportivi, nei riguardi dell'atleta altoatesino, (oltre che per l'intera disciplina dell'atletica italiana) nei confronti del quale, occorre avviare una serie di indagini e controlli rigorosi, al fine di evitare il ripetersi di avvenimenti in grado di determinare perplessità ed eventuali manipolazioni, nell'ambito dei controlli previsti per le analisi *anti-doping*, ai fini della verifica di eventuali presenze di sostanze proibite, nell'organismo di ogni atleta per tutte le discipline sportive,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in precedenza e in caso affermativo, se disponga di ulteriori informazioni in merito;

in caso affermativo, se non ritenga opportuno informare il Parlamento, attraverso gli organismi istituzionali competenti, con riferimento a eventuali manomissioni delle analisi *antidoping* effettuate nel 2016 nei riguardi dell'atleta Alex Schwazer, condannato successivamente dalle partecipazioni di gare di atletica a livello mondiale, a seguito delle analisi effettuate dal laboratorio di Colonia, che hanno riscontrato la positività sui controlli effettuati;

quali iniziative infine intenda assumere al fine di innalzare i livelli di controlli e monitoraggio nell'ambito delle procedure previste per il controllo delle analisi *antidoping* nei riguardi degli atleti professionisti e non, che praticano attività sportiva a livelli agonistici, al fine di evitare il ripetersi di vicende, come quella esposta, che ha coinvolto l'atleta italiano, i cui effetti negativi e penalizzanti, hanno indubbiamente indebolito il settore sportivo italiano.

(4-02148)

(17 settembre 2019)

RISPOSTA. - Come noto, in data 1° gennaio 2016 l'atleta Alex Schwazer è stato sottoposto ad un controllo urinario fuori competizione, disposto ed eseguito dalla federazione internazionale di atletica-IAAF. L'analisi del campione è stata effettuata dal laboratorio antidoping di Colonia, accreditato dall'Agenzia mondiale antidoping WADA, che ha rilevato la presenza di steroidi anabolizzanti di natura esogena. Il 21 giugno 2016 la IAAF ha comunicato all'atleta la positività alla sostanza proibita testosterone. In data 8 luglio, visto l'esito delle controanalisi, la IAAF ha sospeso in via cautelare l'atleta, informandolo della possibilità di chiedere, in via alternativa, un procedimento disciplinare nel merito in ambito nazionale dinanzi al tribunale nazionale antidoping, ovvero, considerato l'approssimarsi delle olimpiadi di Rio de Janeiro, un procedimento in singola udienza dinanzi al tribunale arbitrale dello sport di Losanna (TAS).

All'esito delle controanalisi, la procura nazionale antidoping dell'Organizzazione nazionale antidoping (NADO), ai sensi della legge n. 376 del 2000, ha trasmesso gli atti relativi alla positività alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano. In data 11 luglio 2016, l'atleta ha impugnato la sospensione cautelare dinanzi al tribunale nazionale antidoping (TNA), che ha dichiarato la propria incompetenza a decidere, in quanto ai sensi della IAAF Rule 36.16 la decisione della IAAF può essere impugnata solo presso il TAS. Il 14 luglio l'atleta ha appellato al TAS la sospensione cautelare, senza però esprimersi sull'organo scelto per il giudizio di merito.

Il 19 luglio il TAS, con decisione a firma del presidente della appeal arbitration division, ha rigettato la richiesta.

Il 20 luglio la difesa dell'atleta ha inoltrato al TAS un nuovo appello avente ad oggetto il merito della controversia. L'11 agosto il TAS ha irrogato all'atleta la squalifica di 8 anni, valutando la recidiva rispetto alla squalifica di 3 anni e 6 mesi inflitta il 23 aprile 2013 dal tribunale nazionale antidoping per altra violazione della normativa *antidoping*. Con la stessa decisione è stata altresì confermata la correttezza della decisione assunta dal TNA, che aveva declinato la propria competenza sull'impugnazione avverso la sospensione cautelare.

Contestualmente, è stato disposto l'annullamento di tutti i risultati sportivi conseguiti dopo il 1° gennaio 2016. Le motivazioni della decisione sono state comunicate il 30 gennaio 2017.

Il 4 dicembre 2019 l'atleta ha depositato istanza di revisione al tribunale federale svizzero contro il lodo arbitrale TAS del 30 gennaio 2017. Con nota del 6 dicembre 2019 il tribunale federale ha respinto la domanda di sospensione delle misure cautelari urgenti. L'esame del merito è tuttora pendente. Il procedimento penale a carico dell'atleta è pendente presso il tribunale di Bolzano.

Per quanto concerne l'attività *antidoping* in ambito nazionale si segnala che NADO Italia svolge tutti i controlli *antidoping* avvalendosi dei medici della federazione medico sportiva italiana, mentre le analisi dei campioni sono affidate al laboratorio antidoping di Roma, unico accreditato in Italia dalla WADA.

Il laboratorio ed i medici incaricati dei controlli devono osservare rigorosamente le procedure dello *standard* internazionale dei controlli e delle investigazioni e dello *standard* internazionale dei laboratori della WADA, pena la perdita dell'accredito e quindi la sospensione di ogni attività. Ad ogni buon conto, si ribadisce l'impegno alla lotta e alla prevenzione della diffusione del fenomeno del *doping*, specie nei settori sportivi giovanili e amatoriali. Giova ricordare che l'Italia è uno dei pochi Paesi ad aver previsto sanzioni penali per il *doping* (reclusione da 3 mesi a 3 anni per chi procura, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di sostanze dopanti al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o modificare i risultati dei controlli), atteso che nell'ambiente sportivo internazionale si ritiene che il fenomeno debba essere contrastato e sanzionato solo come illecito sportivo e non come reato. La normativa *antidoping* è un efficace e valido strumento di contrasto al *doping*, tuttavia è necessario trasmettere ai ragazzi e a tutti coloro che praticano sport i valori di lealtà, correttezza e legalità.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

SPADAFORA

(22 giugno 2020)

FAZZOLARI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la drammatica situazione sociale, politica ed economica del Venezuela, determinata dalla persistenza in carica dal regime ormai conclamatamente dittatoriale di Nicolas Maduro, oltre ad aggravare nel Paese una situazione umanitaria già gravemente deteriorata, degradata e compromessa e rispetto alla quale la comunità internazionale ha più volte espresso forte preoccupazione, continua a determinare gravissime difficoltà economiche ed esistenziali in danno alla comunità italo-venezuelana, sia in Venezuela che in Italia;

non ci si sofferma in questa sede in ordine all'opportunità, comunque considerata impellente e indemandabile, a che la nostra nazione, coerentemente con la propria tradizione democratica e costituzionale e con lo storico e continuo concorso al processo di affermazione e difesa universale dei diritti fondamentali dell'uomo, della dignità e del valore della persona umana e della libertà di manifestazione del pensiero, adotti rispetto a questa gravissima situazione una posizione di netta, chiara e decisa condanna, scardinandosi in modo definitivo da qualsiasi ambiguità o esitazione nell'identificazione dei propri interlocutori internazionali sulla base di principi di democrazia e giustizia;

appare necessario focalizzare l'attenzione, nell'ottica della necessaria ricerca, almeno nel nostro Paese, di soluzioni di problemi impellenti che interessano la comunità italo-venezuelana coinvolta da queste dinamiche, su effetti e correlazioni tra la persistenza di questa grave situazione politica ed umanitaria in Venezuela e le dinamiche dei flussi migratori verso il nostro Paese e i disagi sociali connessi ad una gestione che risulterebbe inadeguata rispetto alle dimensioni del fenomeno;

secondo una rilevazione del 2018 dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), nel periodo tra il 2015 e il 2017 un milione di venezuelani (cifra che comunque potrebbe essere molto più elevata) avrebbe abbandonato il Paese, e il numero dei migranti venezuelani è in costante aumento, oltre che in tutti i paesi latinoamericani, negli Stati Uniti e in Canada, anche in tre Paesi dell'Unione europea: Portogallo, Spagna e Italia;

con riguardo al nostro Paese e con particolare riferimento al crescente fenomeno della "migrazione di ritorno", risulta all'interrogante che numerose sarebbero le problematiche e le difficoltà di carattere burocratico che gli italo-venezuelani riscontrano sistematicamente presso gli uffici della rete consolare: dai costi esorbitanti del rilascio delle apostille Aja e per il riconoscimento di certificati professionali, titoli di studio, patenti di guida, alla sospensione nell'erogazione delle pensioni maturate in Venezuela (problematica peraltro già oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo a firma dell'interrogante presentato in data 9 ottobre 2019, 4-02261);

ad aggravare la già critica e difficile situazione, vi sono le numerose denunce e segnalazioni di frodi per ottenere, dietro il pagamento di somme tra i 250 e i 500 euro a persona, appuntamenti presso l'ambasciata e gli uffici consolari d'Italia in Venezuela: vicenda evidentemente nota al Governo italiano, come dimostra il comunicato pubblicato sul sito istituzionale del consolato generale d'Italia a Caracas del 17 giugno 2019, nel quale, proprio in relazione alle segnalazioni all'ambasciata e agli uffici consolari, si avvisavano gli utenti della gratuità del servizio, mettendo in guardia dalle frodi;

nella medesima nota, si legge: "l'utilizzo di questi mediatori non è una soluzione alle difficoltà di prenotazione, bensì ne è spesso la causa principale in quanto occupano di proposito decine di spazi d'appuntamento e impediscono ai singoli utenti di accedervi", e ancora: "il Ministero degli esteri e della Cooperazione internazionale che gestisce centralmente il sistema di prenotazione, sta studiando rimedi tecnici per impedirne l'azione",

si chiede di sapere:

quali rimedi tecnici il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale abbia effettivamente messo a punto ed attivato per met-

tere in sicurezza il sistema di prenotazione degli appuntamenti presso il consolato e con quali risultati;

se il Ministro in indirizzo abbia effettuato indagini interne per verificare se la causa di simili frodi sia da ricercare esclusivamente in malfunzionamenti o falle tecniche del sistema di prenotazione, e se escluda che, invece, all'interno degli uffici abbiano avuto luogo fenomeni di corruzione o forme di connivenza con mediatori e affaristi;

se non consideri necessario avviare, entro breve termine, una verifica in ordine all'adeguatezza della rete consolare e diplomatica degli uffici italo-venezuelani a far fronte, con le proprie procedure, al crescente flusso migratorio verso l'Italia che interessa la comunità italo-venezuelana, al fine di promuovere una semplificazione e un abbattimento dei costi amministrativi e rimuovere le numerose difficoltà burocratiche in ordine al riconoscimento di certificati professionali, titoli di studio o attestazioni legali, volte a favorire e rendere più agevole un'effettiva reintegrazione degli italo-venezuelani che ritornano nel nostro Paese.

(4-02809)

(29 gennaio 2020)

RISPOSTA. - La Farnesina è impegnata da tempo a rafforzare i servizi consolari erogati ai connazionali residenti in Venezuela. La drammatica crisi in atto nel Paese rende questo impegno particolarmente significativo, alla luce delle gravi condizioni ambientali e di sicurezza in cui versa in questo momento il Venezuela.

Per quanto attiene al servizio di prenotazione degli appuntamenti, essi vengono programmati attraverso il portale "Prenota *online*", che ha erogato nel corso del 2019 oltre 570.000 appuntamenti. Il sistema risulta regolarmente funzionante, anche se gli appuntamenti sono suscettibili di esaurirsi rapidamente presso alcune sedi consolari, poiché gli *slot* prenotabili sono stabiliti in base alle rispettive dotazioni informatiche e di organico, a fronte di una crescente domanda di servizi. Il programma è costantemente aggiornato per incrementarne la sicurezza e per scongiurare il fenomeno delle "agenzie di intermediazione". Sono stati così introdotti alcuni correttivi che (a titolo non esaustivo) comprendono: l'obbligo del "*captcha*" alfanumerico; l'introduzione di alcune misure per rafforzare la sicurezza delle *password* dell'utente (ad esempio, un sistema di criptazione); l'invio per posta elettronica di un *link* di conferma della registrazione; l'introduzione di una serie di filtri (sull'*e-mail*, sui dati personali e sulla sede consolare e lo specifico IP, che impediscono la registrazione multipla di uno stesso utente); l'introduzione dell'obbligatorietà di confermare l'appuntamento entro i 3 giorni antecedenti alla data fissata, pena il suo annullamento; la disconnessione al rag-

giungimento di un numero massimo di tentativi di caricamento di pagina; la riduzione ad un solo IP giornaliero consentito per la prenotazione degli appuntamenti; l'introduzione di nuovi campi obbligatori in fase di registrazione da parte dell'utente; la previsione di un controllo che impedisce all'utente di modificare i propri dati personali una volta prenotato l'appuntamento.

La pagina di "*back end*" del portale alla quale accedono gli operatori consolari, inoltre, è situata su un *server* dedicato, al quale si accede unicamente tramite la rete internazionale della pubblica amministrazione (RIPA): essa non è pertanto esposta su *internet*. È stato altresì introdotto un sistema di criptazione delle *password* di amministratore e di operatori del portale. L'accesso al "*front-end*" esposto al pubblico avviene su un *server* dedicato e la relativa banca dati è ospitata sulla "zona demilitarizzata" (DMZ) ministeriale. È in ogni caso in corso un'analisi finalizzata ad un rafforzamento della sicurezza del programma "Prenota *online*" che, tra l'altro, introduca più robusti sistemi di autenticazione dell'utente (anche tramite *one time password*), un sistema di gestione delle code, accresciute funzionalità del *back end* per rispondere alle diverse esigenze operative delle sedi consolari, e una migliore usabilità da parte dell'utente.

L'impegno dell'amministrazione procede anche con riferimento agli altri servizi consolari. Le sedi in Venezuela, nonostante le proibitive condizioni ambientali, continuano ad assicurare un elevato livello di servizi per la numerosa collettività italiana residente nel Paese che, nonostante un numero crescente di trasferimenti in Italia, continua a superare i 140.000 connazionali. Nel 2019, la cancelleria consolare dell'ambasciata a Caracas ha emesso oltre 14.000 passaporti e ha trattato oltre 6.200 iscrizioni all'AIRE, cui si aggiungono gli oltre 1.600 passaporti emessi e le oltre 670 iscrizioni AIRE trattate dal consolato a Maracaibo. Nei primi 8 mesi del 2020, nonostante la crisi sanitaria, i due consolati in Venezuela sono riusciti comunque ad emettere più di 3.000 passaporti, ad aggiornare la situazione di stato civile di 3.000 persone. Il Ministero continuerà a lavorare, anche attraverso la digitalizzazione dei servizi consolari, per continuare a rafforzare la già elevata efficienza e produttività della rete diplomatico-consolare in Venezuela, anche per mezzo delle ulteriori risorse attribuite dalla legge di bilancio per il 2020 per accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano.

In risposta all'aggravarsi della pandemia da COVID-19, gli uffici della rete diplomatico-consolare a Caracas e a Maracaibo si sono immediatamente attivati per prestare assistenza ai connazionali indigenti attraverso la concessione di sussidi. Dall'inizio del 2020, sono stati erogati oltre 1.050 sussidi per un ammontare complessivo di circa 500.000 euro, destinati all'assistenza sanitaria ed alla fornitura di alloggi e buoni pasto per i connazionali in Venezuela, in ragione del sommarsi degli effetti della pandemia a condizioni socio-economiche locali già cronicamente precarie.

Il Ministero è consapevole della difficile congiuntura che sta caratterizzando il Venezuela: per quanto riguarda la dotazione di personale, l'amministrazione si è impegnata per rafforzare i servizi ai connazionali là residenti anche attraverso l'assegnazione di risorse umane alla rete diplomatico-consolare nel Paese. Pur nella generalizzata difficoltà di copertura della rete estera, alle sedi venezuelane viene assicurato da anni un continuo ricambio di personale. A queste sedi vengono inoltre garantiti rafforzamenti puntuali attraverso assegnazioni temporanee di personale di ruolo per periodi dai 2 ai 12 mesi. Si tratta di politiche che vengono adottate prestando la massima attenzione alla sicurezza ed alla salute dei dipendenti della Farnesina.

Circa l'eventuale presenza di fenomeni di corruzione, si fa presente che nel corso dei mesi di maggio e giugno 2019 è stata organizzata una missione in Venezuela per una verifica della situazione di sicurezza in particolare di Maracaibo, che ha consentito la ripresa delle attività di quel consolato. Nel passaggio a Caracas, non sono stati segnalati né rilevati elementi che potessero indurre ad approfondire aspetti relativi al funzionamento del consolato sotto il profilo della corruzione. Si tratta di una valutazione in linea con l'ultima ispezione generale effettuata in Venezuela, che aveva coinvolto l'ambasciata a Caracas, il consolato generale a Caracas e il consolato a Maracaibo. In quell'occasione non erano infatti emersi elementi tali da far pensare che vi fossero fenomeni corruttivi che potessero interessare il personale delle sedi.

Va comunque precisato che questo Ministero ha previsto una nuova ispezione generale che non ha ancora potuto essere effettuata a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente difficoltà di spostamento verso quell'area. Un'ispezione generale sarà quindi effettuata non appena le condizioni sanitarie e dei voli lo consentiranno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

MERLO

(13 novembre 2020)

FAZZOLARI. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

proprio mentre a livello globale crescono timori e preoccupazioni per le allarmanti proiezioni finanziarie correlate all'impatto della crisi pandemica innescata dal COVID-19 sull'economia mondiale, non passano inosservate le crescenti politiche espansionistiche della Cina verso l'Occidente;

secondo recenti stime e le rilevazioni l'economia mondiale ha subito gravemente gli effetti della pandemia ed è stata travolta da un crollo di intensità maggiore rispetto a quello che seguì la crisi finanziaria del 2008;

guardando all'andamento delle maggiori economie mondiali, oltre al dato nazionale italiano sul calo del PIL (ottimisticamente stimato dal Governo al 9 per cento, ma attestato al 10 per cento secondo il centro studi di Confindustria), secondo Eurostat l'Eurozona ha registrato un calo del 12,4 per cento;

analogamente il Regno Unito ha registrato una forte contrazione del PIL, con un calo che nel secondo trimestre dell'anno si attesta al 20,4 per cento, mentre nello stesso periodo l'economia statunitense ha registrato una contrazione del 9,5 per cento entrando ufficialmente in recessione;

dinamiche e andamenti analoghi riguardano anche Russia, Brasile, Sud Africa, India, mentre, con riguardo alle economie asiatiche, il Giappone ha registrato una contrazione del PIL pari al 7,8 per cento, invece la Cina (che ha registrato nel primo trimestre un calo del PIL del 10 per cento, poi recuperato nel secondo che invece ha realizzato un rimbalzo dell'11,5 per cento) pare essere l'unico Paese sfuggito alla recessione;

è proprio mentre il mondo intero si trova costretto a fronteggiare la più grave crisi globale scatenata dalla diffusione del COVID-19 secondo una dinamica che sempre più appare connessa alle gravi responsabilità nella gestione della diffusione dell'epidemia da parte della Repubblica popolare cinese, che la stessa si rivela intenta e pronta a rafforzare le sue strategie di radicamento economico e politico all'estero, a cominciare dall'Africa, continente sempre più centrale nei piani di posizionamento geopolitico cinese;

la vulnerabilità del continente africano nella gestione di una crisi sanitaria ed economica improvvisa e senza precedenti ha infatti reso di fatto indispensabile il ricorso ad aiuti ed interventi proposti e resi disponibili dalla Cina, già nella fase più acuta della diffusione del virus, dall'invio di personale medico e sanitario, di dispositivi e apparecchiature mediche e dispositivi di protezione individuale;

appaiono rilevanti le preoccupazioni espresse al riguardo dall'economista beninese Albert Honlonkou, consulente della Banca africana di sviluppo in Africa occidentale, che ha evidenziato come, sebbene l'Africa risulti essere la regione meno colpita al mondo, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, si prevede che il continente possa entrare in recessione per la prima volta in 20 anni, con una contrazione che potrebbe creare 50 milioni di poveri e 30 milioni di disoccupati in più, trovandosi nelle condizioni di non poter fare a meno della Cina;

secondo informazioni riportate dalla stampa, già a giugno il Governo di Pechino risultava aver inviato *équipe* mediche a più di 50 nazioni africane, oltre a 30 milioni di *test*, 10.000 respiratori e 80 milioni di mascherine, mentre a margine del *summit* straordinario sulla solidarietà Africa-Cina contro il COVID-19, iniziativa diretta a rafforzare la cooperazione nella lotta al virus, il presidente Xi Jinping avrebbe inteso anzitutto assicurare che il continente sarà tra i primi a ricevere il vaccino sviluppato in Cina, e, inoltre, avrebbe riconfermato lo stanziamento di 2 miliardi di dollari dilazionati in due anni da destinare alla costruzione della sede generale dell'African centres for disease control and prevention dell'Unione africana ad Addis Abeba;

l'interrogante rileva la necessità, nell'ambito di uno scenario globale in costante evoluzione che, pur in contesto critico e di forte difficoltà, sia in grado di assicurare un pieno ed effettivo rispetto del principio di sovranità nazionale e territoriale, che la comunità internazionale monitori attentamente tali dinamiche al fine di accertare che simili interventi, apparentemente ascrivibili ad una legittima e anzi doverosa forma di cooperazione internazionale messa in atto della Cina per la soluzione di una crisi globale determinata in misura significativa anche dalle sue stesse responsabilità, non diventino invece il pretesto per legittimare una politica di espansione speculativa e suscettibile di produrre rilevanti alterazioni degli equilibri geopolitici ed economici, determinando uno sbilanciamento a suo favore della propria sfera di influenza politica ed economica sull'economia mondiale, con rilevanti ed inevitabili conseguenze prevedibili anche sulle dinamiche dei flussi migratori e demografici intercontinentali;

lo scenario prospettato risulta particolarmente preoccupante se si pensa alla forte dipendenza costruita negli anni tra la Cina e i Governi africani in termini di debito e di creazione di infrastrutture, un debito che nel mese di giugno il presidente Xi Jinping ha dichiarato di voler rinegoziare o parzialmente cancellare, anche se autorevoli osservatori non escludono che a fronte di tale eventualità la Cina potrebbe richiedere una priorità per le esportazioni in Africa;

un attento monitoraggio di tali dinamiche risulta pertanto indispensabile al fine di assicurare, nella fase attuale e anche nei prossimi anni, una fase di graduale ripresa dell'economia mondiale libera da condizionamenti tali da alterare le dinamiche di una leale competizione economica internazionale, e, soprattutto, assicurare che in questa fase di crisi le difficoltà generate dalla pandemia le operazioni di non diventino occasione di operazioni di speculazione economica e finanziaria da parte di alcune potenze economiche ai danni delle economie più deboli, con effetti non trascurabili sugli equilibri geopolitici internazionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo stia monitorando con la dovuta attenzione gli importanti interventi di sussidio messi in atto dalla Repubblica popolare cinese in Africa e se escluda che tali forme di cooperazione internazionale per il contrasto della crisi generata dalla pandemia, ed

in parte ascrivibile alle stessa responsabilità del Governo cinese e alle carenze informative nella prima fase della gestione dell'epidemia, possano invece celare mire espansionistiche suscettibili di intaccare la sovranità nazionale degli Stati africani e di destabilizzare lo scenario geo-economico globale a suo evidente vantaggio e a discapito delle economie più deboli o più pesantemente colpite dalla crisi sanitaria ed economica in atto.

(4-04236)

(14 ottobre 2020)

RISPOSTA. - L'Africa è storicamente un continente di importanza strategica per l'Italia, in virtù della sua posizione geografica e dei legami politici, economici, culturali che caratterizzano le nostre relazioni. Grazie al supporto fondamentale della nostra rete diplomatica e di concerto con i nostri *partner* europei e internazionali, il Ministero segue pertanto molto da vicino le iniziative di cooperazione messe in atto dalla Cina con i Paesi africani.

Le relazioni tra Cina e Africa non sono un fenomeno nuovo ma affondano le radici nel sostegno della Repubblica popolare cinese (RPC) ai movimenti anti colonialisti africani negli anni '50. L'attenzione alle istanze africane sin dall'epoca della decolonizzazione ha fruttato a Pechino il riconoscimento diplomatico da parte di tutti gli Stati del continente africano, ad eccezione di Eswatini che invece riconosce Taiwan, nonché un crescente sostegno della "*constituency*" africana nei *fora* multilaterali. Oggi la Cina continua a coltivare partenariati bilaterali con gli Stati africani, attraverso frequenti contatti di vertice e scambi di visite.

L'intensificazione del dialogo politico tra Cina e Africa è andata di pari passo con una più accentuata proiezione economica della Repubblica popolare nel continente, fondata sulla complementarità tra gli interessi e le disponibilità delle parti: investimenti e infrastrutture richiesti da parte africana; materie prime e sbocchi commerciali necessari per lo sviluppo economico cinese. Negli ultimi 30 anni, grazie a costanti e sostenuti *surplus* commerciali, la Cina ha investito in Africa notevoli risorse, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo economico del continente, specie nel settore infrastrutturale ed energetico. Questa cooperazione si inserisce oggi nell'ambito della nuova "Belt and road initiative", nel quadro della quale 38 Paesi africani hanno sino ad ora siglato intese con Pechino.

Il COVID- 19 ha evidentemente introdotto nuove variabili nel rapporto Cina-Africa, tra le quali occasioni di cooperazione per limitare la diffusione del virus. Pechino avrebbe assicurato più di 400 tonnellate di forniture mediche in Africa; migliaia di copriscarpe, tute e occhiali protettivi N95, maschere chirurgiche, termometri a infrarossi, guanti e quanto altro

necessario. Avrebbe inoltre provveduto all'invio di circa 200 esperti cinesi per la formazione di più di 20.000 unità di personale sanitario africano.

La Cina ha cercato inoltre di promuovere la propria immagine verso il continente aderendo all'iniziativa di moratoria del debito promossa in ambito G20. Lo stesso Xi Jinping si è impegnato con le controparti africane a cancellare le quote di debito sovrano in maturazione nel 2020, iniziativa che si è tuttavia tradotta sino ad ora in un generico incoraggiamento a rinegoziare caso per caso i cospicui crediti delle banche commerciali cinesi.

Le statistiche sulla crescita dell'influenza cinese in Africa non devono però far dimenticare che gli Stati dell'Unione europea e le sue istituzioni, complessivamente, restano il primo *partner* commerciale e per gli investimenti nel continente; ciò si accompagna peraltro ad un'attenzione per il buon governo e per i diritti umani che rappresenta il tratto distintivo dell'impegno europeo a tutto campo. Il modello di cooperazione con i Paesi africani proposto dall'Unione europea rimane sostanzialmente ineguagliato dagli altri attori e poggia su fattori distintivi dettati dalla vicinanza geografica, dalla profondità delle vicende storiche comuni e dal radicamento della presenza delle diaspore europee in Africa. Si tratta di un modello che non si limita alla tutela di interessi specifici legati al solo aspetto economico, politico o securitario, ma abbraccia l'insieme dei settori che compongono le relazioni tra Stati, includendo nel dialogo politico tematiche come la sicurezza, la gestione del fenomeno migratorio, la definizione di attività di cooperazione allo sviluppo attente alla tutela dell'ambiente e finalizzate alla creazione di impiego per le comunità locali, la formazione professionale, la cooperazione in materia culturale ed il confronto per il rafforzamento della *governance* e delle istituzioni. Appare inoltre degno di nota l'impegno dell'Unione europea a sostegno dell'Unione africana, anche per rafforzare la capacità africana di gestire autonomamente le crisi che interessano il continente, soprattutto, ma non solo, in ambito pace e sicurezza.

In questo contesto, oltre a monitorare le iniziative di cooperazione messe in atto dalla Cina, l'Italia chiede a Pechino un più incisivo impegno sui temi della pace, della sicurezza e dello sviluppo sostenibile, per coinvolgere le autorità del continente in percorsi virtuosi di crescita e sviluppo istituzionale, oltre che economico. Si tratta di un approccio in linea con la natura stessa del rapporto che l'Italia coltiva con i Paesi del continente e le sue organizzazioni: un rapporto basato su una *partnership* paritaria, orientata ad uno sviluppo condiviso e capace di affrontare insieme le molteplici sfide globali, superando così la tradizionale visione donatore-beneficiario.

Questa azione si innesta sull'antica e intensa presenza dell'Italia in Africa, articolata non solo su un dialogo politico costante con i vari attori politici istituzionali e della società civile africana, ma anche sulle molteplici iniziative della cooperazione allo sviluppo italiana, sulla radicata esperienza delle nostre organizzazioni non governative e dei volontari, sul ruolo delle missioni religiose e di quelle archeologiche, e sulle numerose comunità di

connazionali, molti dei quali imprenditori. Si tratta di un patrimonio di contatti che l'Italia ha consolidato negli ultimi anni dedicando una maggiore attenzione al rapporto politico con il continente. La convocazione di regolari conferenze ministeriali Italia-Africa e una più intensa frequenza di contatti con i *leader* africani ha infatti permesso di "riaccendere i riflettori" su questo continente e di analizzare con una visione più strategica le prospettive di collaborazione economica e di investimento, partendo dalla consapevolezza che i destini dell'Africa e dell'Europa sono, da sempre, fra loro strettamente connessi.

La stabilità e lo sviluppo sostenibile del continente africano hanno importanti conseguenze anche a livello globale. Per questo è indispensabile operare nell'ambito dei diversi *fora* multilaterali di cui l'Italia è parte, e con tutti i nostri *partner* locali e internazionali sul terreno, per mobilitare risorse maggiori a beneficio dei Paesi africani, specie in fasi di emergenza come quella attuale.

L'Italia mantiene pertanto con Pechino, tanto a livello bilaterale quanto nel più ampio contesto del partenariato sino-europeo, un dialogo franco ed una collaborazione pragmatica, sulla base dei principi di reciprocità, trasparenza, inclusività e sostenibilità. Come si usa dire in ambito UE, Cina e Europa sono "*competitor*", ma anche "*partner*" in Africa, ed è su questa strada che occorre proseguire i nostri sforzi per un miglioramento qualitativo dell'aiuto cinese al continente.

In questo spirito, il Governo è convinto che la prossima presidenza italiana del G20 offrirà l'occasione per approfondire la collaborazione anche con la Cina sulle strategie più efficaci per contrastare la pandemia e per promuovere una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente. Il continente africano sarà altresì tra le priorità italiane in vista della Cop26, della quale l'Italia assumerà la co-presidenza insieme al Regno Unito, al cui margine si svolgerà un apposito evento di *outreach*, "Incontri con l'Africa". Tali appuntamenti saranno occasioni utili in cui l'Italia potrà rafforzare le collaborazioni con i propri *partner* internazionali, su tematiche di mutuo interesse, ponendo in particolare l'accento sugli aspetti prioritari della nostra politica verso l'Africa, come la tutela dell'ambiente, lo sviluppo economico, la sostenibilità del debito, la "*good governance*" ed il rafforzamento degli assetti istituzionali dei Paesi africani, anche dal punto di vista sanitario, necessari a far fronte in maniera efficace alle nuove sfide imposte dalla pandemia. Si tratta di tematiche di interesse globale, su cui l'Italia continuerà a chiedere una maggiore responsabilizzazione anche da parte di Pechino.

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DEL RE

(12 novembre 2020)

LA PIETRA, CALANDRINI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

è pervenuta agli interroganti, da parte di ditte operanti nel comparto del ritiro, trasporto e recupero dei rifiuti plastici, la segnalazione in ordine a numerose criticità, emerse specie in riferimento ai rifiuti derivanti dal settore agricolo, con particolare riguardo alle operazioni di recupero delle plastiche;

le problematiche sarebbero da ricondurre, in particolare, ai seguenti fattori: la lamentata chiusura di sbocchi esteri importanti per il riutilizzo delle materie plastiche, l'aumento esponenziale delle quantità di plastica disponibili recuperate grazie al contributo della raccolta differenziata, che non trovano attualmente reimpiego immediato nel settore produttivo, la riduzione o eliminazione di prodotti di plastica (quali buste, contenitori, imballaggi, eccetera) in commercio;

tale contrazione avrebbe determinato una riduzione della richiesta di materie plastiche recuperate e una conseguente riduzione del prezzo di vendita di tale prodotto;

le ditte operanti nel settore, secondo quanto segnalato agli interroganti, traevano utili nella vendita di prodotti recuperati: una gestione virtuosa che ha consentito alle aziende agricole servite di usufruire di un sistema di raccolta efficiente;

la sopravvenuta crisi del comparto è aggravata dal fatto che, da circa 3 anni, si registra una carenza negli sbocchi finali per lo smaltimento degli scarti di lavorazione derivanti dalle operazioni di recupero della plastica, a causa di una mancata pianificazione da parte degli enti preposti: una situazione che avrebbe portato ad un aumento incontrollato dei costi di smaltimento, passando da circa 50 euro annui per tonnellata a 180-200 euro annui per tonnellata;

in tale arco temporale sono stati riscontrati diversi casi di gestione illecita dei rifiuti (ad esempio, il recente caso dello smaltimento illeciti di rifiuti presso una cava ad Aprilia) e diversi incendi anomali di impianti pieni di rifiuti, la cui causa è da attribuire molto verosimilmente alla mancanza di sbocchi legali sul territorio;

a seguito di tali criticità le ditte operanti nel settore si sono viste costrette ad applicare agli agricoltori un prezzo di conferimento dei rifiuti plastici ed a ridurre le quantità conferite presso i propri impianti, al fine di evitare stoccaggio di plastica che poi non si può vendere;

gli interroganti condividono le preoccupazioni espresse e rappresentate da aziende operanti nel settore agricolo, settore che già versa in un contesto di generale sofferenza a causa della crisi complessiva che investe e interessa il comparto: un settore che ad oggi lamenta di non essere nella condizione di sostenere i costi per lo smaltimento dei propri rifiuti, determinando l'emergenza del rischio;

risultano conseguentemente fondate e legittime le richieste del settore, ed in particolare le sollecitazioni rivolte al Governo in ordine alla necessità di avviare un tavolo tecnico, al fine di trovare una soluzione alle criticità di sistema, con particolare riguardo alle necessarie azioni di incentivazione della realizzazione di impianti di pirolisi sul territorio per la produzione di carburanti e della ricerca di tecnologie sul recupero della plastica con un riutilizzo dei prodotti compatibile con l'ambiente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia consapevole delle diverse criticità che investono il settore del ritiro, del trasporto e del recupero dei rifiuti plastici nel comparto agricolo ed in che misura intenda intervenire al fine di addivenire ad una soluzione atta a favorire una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti plastici;

se ed entro quale termine ritenga di accogliere le richieste manifestate dagli operatori del settore in ordine alla necessità di convocare un tavolo tecnico, volto ad addivenire ad una soluzione condivisa e alla definizione di una strategia integrata.

(4-02896)

(12 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Il Ministero individua tra le sue principali politiche di intervento quelle a sostegno dell'economia circolare e la definizione di misure per favorire il riciclo e il reimpiego dei materiali, cofinanziando progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. Tali misure sono finalizzate ad incentivare l'*ecodesign* dei prodotti e la corretta gestione dei rifiuti, favorendo, in particolare, l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti e lo sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclo ed il trattamento di particolari categorie di rifiuti.

Lo stesso Ministero è, inoltre, impegnato nell'istruttoria per l'emanazione di più decreti ministeriali che attribuiscono incentivi, sotto forma di credito di imposta o di contributi a fondo perduto, tra i quali: 1) decreto ministeriale *ex* legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 76, sulle modalità di frui-

zione del credito d'imposta per le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio; 2) decreto ministeriale *ex lege* n. 58 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, art. 26-*bis*, comma 3, sull'attuazione delle disposizioni in materia di agevolazioni e crediti di imposta per l'uso o l'avvio a riciclo di imballaggi riutilizzabili; 3) decreto ministeriale *ex lege* n. 58 del 2019, art. 26-*ter*, comma 5, sulla definizione dei requisiti tecnici e delle certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti, ai fini delle agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo; 4) decreto ministeriale *ex lege* n. 141 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 111 del 2019, art. 7, comma 2, sulla definizione delle modalità per l'ottenimento del contributo economico a fondo perduto, sino ad un massimo di 5.000 euro, per esercizi commerciali di vicinato, di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi, nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di 3 anni a pena di revoca del contributo; 5) decreto ministeriale *ex lege* n. 141 del 2019, art. 4-*quinquies*, comma 1, sulla definizione delle modalità per il riparto del fondo denominato "programma sperimentale mangiaplastica" al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori da parte dei Comuni; 6) decreto ministeriale *ex lege* n. 160 del 2019, art. 1, comma 658, sulla definizione delle modalità applicative necessarie alla fruizione del credito d'imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo *standard* EN 13432:2002.

Tali provvedimenti costituiscono leve finanziarie per la prevenzione della formazione del rifiuto, nonché per l'aumento della domanda e l'ampliamento del mercato del riciclo.

Oltre a ciò il Ministero sta provvedendo a redigere 3 regolamenti che disciplinano la cessazione della qualifica di rifiuto della frazione merceologica "plastica": 1) il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di plastica proveniente da un'operazione di selezione, costituita da una miscela di due o più polimeri; 2) il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto "scarto di pulper"; 3) il regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto delle "plastiche miste per recupero chimico". La cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) costituisce un tassello indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti e come accennato, il Ministero intende potenziare i suoi interventi a sostegno dell'economia circolare, non ultime le misure a favore del riciclo e del rimpiego dei materiali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(11 novembre 2020)

LANNUTTI, COLTORTI, BOTTO, CROATTI, DONNO, PAVANELLI, MAUTONE, LEONE. - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.* - Premesso che:

l'11 ottobre 2019 su "il Fatto Quotidiano" è apparso un articolo a firma di Paolo Ziliani dal titolo eloquente "Lega Serie A, l'elezione del presidente è fuorilegge". Nell'articolo si spiega che l'elezione del presidente della Lega di Serie A, Gaetano Micciché, sarebbe finita nel mirino della Procura Federale. Il procuratore Giuseppe Pecoraro starebbe infatti indagando sulla regolarità della votazione, avvenuta il 19 marzo 2018, su spinta del presidente del Coni, all'epoca commissario della Lega Calcio, Giovanni Malagò;

nell'articolo di Ziliani, in particolare, si spiega che l'elezione di Micciché non sarebbe avvenuta a scrutinio segreto, ma per alzata di mano, in evidente contrasto con quanto stabilito dall'articolo 9, comma 8, dello Statuto della Serie A, in vigore dal 7 novembre 2017, che recita: "Tutte le votazioni che riguardano persone devono tenersi a scrutinio segreto";

nell'articolo viene messa in discussione la stessa candidabilità di Micciché. Nello statuto della Lega è infatti previsto che il candidato non abbia "alcun rapporto a qualsiasi titolo con le società associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle società associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle società associate, e/o con altra lega professionale". Si specifica, inoltre, che "presidente e amministratore delegato devono essere necessariamente indipendenti". Requisiti che Micciché non

aveva il 19 marzo 2018, poiché dal 2016 siede nel Consiglio di amministrazione di Rcs in quota Cairo Communications, la società di Urbano Cairo, numero uno del Torino, e poiché, nella veste di presidente di Banca Imi (carica che riveste dall'aprile 2016), Micciché ha sostenuto la scalata del numero uno del Torino a via Solferino, sfidando apertamente Mediobanca, oltre al fatto che sempre Micciché ha intrecciato la propria carriera di banchiere con quella di molti dei presidenti che siedono in Lega calcio;

il 9 ottobre 2019 la testata "Business insideItalia" ha raccontato che per superare questo evidente conflitto di interesse è stata trovata una soluzione, con una modifica allo statuto della Lega (articolo 9.6.c e 9.6.d) fatta all'ultimo minuto: «Si aggiunge una frase che sembra scritta *ad hoc* per Micciché: "Con riferimento alla sola figura del presidente, l'assemblea, con voto unanime, può eleggere un presidente che, in virtù di incarichi di rappresentanza e/o amministrazione ricoperti in un'istituzione privata di rilevanza nazionale abbia rapporti con le società associate, e/o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle società associate, e/o con il gruppo di appartenenza delle società associate, e/o con altra lega professionistica"». Con questa modifica, dunque, per essere eletto a Micciché è sufficiente l'unanimità. Ed è qui che si verifica l'anomalia di cui parla il Fatto quotidiano. Poiché evidentemente la certezza dell'unanimità non era scontata, ecco lo stratagemma "anomalo" raccontato nell'articolo di Ziliani: «Come si legge nel verbale dell'assemblea, al termine della discussione Andrea Agnelli "propone di procedere all'elezione per acclamazione"», nonostante i presenti avessero già votato, mettendo la scheda nell'urna, come prevede lo Statuto della Lega. Il giornalista spiega che a quel punto «Malagò è sveglissimo a cogliere la palla al balzo proclamando "eletto per acclamazione" Micciché. E i voti depositati nell'urna? Malagò dispone che non siano scrutinati, ma piombati in un plico, sigillati e chiusi nella cassaforte della Lega»;

nell'articolo si dà evidenza che in questo momento si sta consumando tra i presidenti della serie A un duro scontro, con Agnelli e Cairo, da una parte, e Lotito e Preziosi, dall'altra. Una guerra dove, spiega Ziliani nel suo articolo, «Lotito & company chiedono l'annullamento della nomina di Micciché, che fu pilotata da Malagò e imposta dalle pressioni prima di Agnelli e poi del dirigente della Roma Baldissoni». E «la cui battaglia finale riguarderà la vendita dei diritti tv per il triennio 2021-2024 (a Mediapro come vorrebbero Lotito e Preziosi, a Sky come vorrebbero Agnelli e Cairo)»;

l'assemblea della Lega di Serie A ha valutato "positivamente l'ipotesi di realizzazione del Canale della Lega (ai sensi dell'articolo 13 della legge Melandri)", si fa ancora più evidente il conflitto d'interesse di Micciché che, in caso di realizzazione della Tv, risulterebbe presidente di una Lega che ha un suo canale e contestualmente membro del Cda di un gruppo editoriale, soprattutto nei momenti delicati come quelli dell'assegnazione dei diritti audiovisivi per il calcio,

si chiede di sapere:

se l'elezione per acclamazione di Gaetano Micciché sostenuto da Agnelli, Cairo e Malagò, nonostante ci volesse il voto segreto, nella guerra tra bande dei presidenti di Serie A, la cui battaglia finale riguarderà la vendita dei diritti Tv per il triennio 2021-2024 a Mediaset voluta dai primi, a Sky dai secondi, non abbia rappresentato l'ennesima gravissima violazione di qualsiasi regola basilare in un settore finanziato in gran parte dai fondi pubblici, che dovrebbe rappresentare l'esempio di correttezza, lealtà, trasparenza, onestà, i cui valori e principi sarebbero stati ripetutamente traditi dalla gestione poco "sportiva" di Giovanni Malagò;

se Micciché presidente di Banca Imi, che fa ancora parte del Cda della Rcs di Cairo da lui supportato come Banca IMI nella scalata al gruppo Rcs Corriere della Sera di Via Solferino, rappresentante dei presidenti delle squadre di calcio di Serie A, molti dei quali debitori della stessa Banca Imi, non rappresenti un gigantesco conflitto di interessi;

se il Ministro in indirizzo, in base alle sue competenze e responsabilità, non ritenga opportuno avviare accertamenti per appurare se vi siano state anomalie e se tuttora sussista un conflitto di interesse che avrebbero dovuto precludere la candidatura di Micciché a presidente della Lega, considerando che quanto esposto ha evidenziato quello che agli interroganti appare come un difetto del requisito di indipendenza, che si è proceduto con una modifica all'ultimo minuto dello Statuto della Lega che invece avrebbe avuto bisogno dell'approvazione della Figc per entrare in vigore e, infine, che si sarebbe dovuto procedere ad elezioni con scrutinio segreto, anziché palese;

quali misure urgenti si intendano attivare per ripristinare trasparenza, legalità e rispetto delle regole e se non si ritenga doveroso, alla luce dei fatti e ripetuti misfatti della discutibile gestione di Malagò, l'inevitabile commissariamento per offrire allo sport italiano un segnale di cambiamento.

(4-02302)

(15 ottobre 2019)

RISPOSTA. - È opportuno premettere qualche considerazione di carattere generale. La lega nazionale professionisti serie A è un'associazione privata non riconosciuta di cui fanno parte in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano al campionato di serie A e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La FIGC demanda alla lega serie A l'organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie: serie A, coppa Italia, supercoppa, competizioni "primavera". La lega serie A, per il raggiungimento delle proprie finalità, stabilisce autonomamente, nel rispetto dello statuto, dei principi fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di demo-

crazia interna, la propria articolazione organizzativa, e gode altresì di ampia autonomia amministrativa e gestionale. Lo statuto è inviato preventivamente per approvazione alla federazione, che ne valuta, a tal fine, la conformità alla legge, alle disposizioni del CONI e ai principi informativi e alle norme della stessa federazione.

In base ai principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle leghe, emanati dal consiglio federale, la carica di presidente della lega serie A è incompatibile con quella di amministratore, dirigente o socio di società appartenente alla lega interessata. Le norme federali prevedono che sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Nel caso specifico, lo statuto della lega serie A prevede che il presidente della lega, così come l'amministratore delegato e un terzo consigliere (sui 7 totali), debba essere "indipendente", intendendosi come tale un soggetto che non abbia alcun rapporto a qualsiasi titolo con le società associate, o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle società associate, o con il gruppo di appartenenza delle società associate, o con altra lega professionistica.

Con riferimento alla sola figura del presidente, l'assemblea, con voto unanime delle società associate aventi diritto di voto, può tuttavia eleggere un presidente che, in virtù di incarichi di rappresentanza o di amministrazione ricoperti in un'istituzione privata di rilevanza nazionale, abbia per il solo tramite di tale istituzione e esclusivamente in virtù della funzione dallo stesso ivi ricoperta (e quindi non personalmente, rimanendo in questo caso valida la regola generale di indipendenza) rapporti con le società associate, o con gli azionisti di riferimento e le controllate delle società associate, o con il gruppo di appartenenza delle società associate, o con altra lega professionistica; il tutto a condizione che i suddetti rapporti non siano tali da permettere all'istituzione di esercitare un'influenza dominante o notevole su una società associata o su una lega professionistica.

La FIGC vigila sul regolare e corretto funzionamento della lega, anche rispetto alle possibili situazioni di conflitto di interessi. Nei casi estremi di gravi motivi che impediscano il regolare o normale svolgimento delle attività demandate alla lega serie A, ovvero in caso di gravi irregolarità o violazioni che ne impediscano il funzionamento, il consiglio federale può dichiarare la decadenza dei dirigenti responsabili della lega. In questo caso, la lega provvede, secondo le norme del proprio regolamento, all'immediata sostituzione dei dirigenti decaduti. In caso di mancata sostituzione nel termine indicato, il consiglio federale nomina un commissario straordinario o un commissario *ad acta*, fissandone i poteri e i limiti di durata. L'operato

della FIGC è sottoposto al controllo del CONI, che a sua volta è sottoposto alla vigilanza del Ministro per lo sport.

Alla luce di quanto precede, e tenuto doverosamente conto anche dell'esigenza di preservare l'autonomia del sistema sportivo, la disciplina endofederale delle situazioni di conflitto di interesse appare adeguatamente strutturata e potenzialmente efficace.

Peraltro, si ritiene utile segnalare come, nel caso di specie richiamato e come si può agevolmente rilevare dalla nota stampa reperibile sul sito *internet* della FIGC, la segnalazione trasmessa il 20 novembre 2018 dalla procura federale, attivatasi a seguito di notizie di stampa, al presidente FIGC in merito alla regolarità dell'elezione del presidente della lega serie A non vertesse sull'esistenza o meno di un conflitto di interessi in capo al presidente, bensì su una serie di aspetti del procedimento elettorale seguito il 19 marzo 2018. A quanto risulta, secondo la procura federale, il procedimento di elezione del presidente Miccichè deve considerarsi viziato da plurime illegittimità per due aspetti rilevanti: le modifiche dello statuto sulla deroga per il presidente della lega, in special modo sulle condizioni di eleggibilità, non potevano ritenersi applicabili in quanto non ancora approvate dalla FIGC; la decisione di non scrutinare le schede inserite nell'urna, contravvenendo all'obbligo del voto segreto, rappresenta una palese violazione dello statuto.

In virtù della situazione verificatasi a seguito delle dimissioni del presidente Miccichè, preso atto della mancanza di rappresentanza legale della lega, ma anche della manifesta e tempestiva volontà della stessa lega di avviare il percorso elettivo, il presidente della FIGC ha proposto la nomina di un commissario *ad acta*, nella persona dell'avvocato Mario Cicala, approvata all'unanimità dal consiglio. Il commissario è entrato nei suoi poteri a seguito della mancata elezione del presidente di lega nell'assemblea del 2 dicembre 2019, con i poteri di rappresentanza legale. Come noto, in data 8 gennaio 2020, il dottor Paolo Dal Pino è stato eletto presidente della lega serie A.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale di cui gode nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dalla FIGC, la lega serie A, in base al proprio statuto, è titolare esclusiva, ai sensi della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 9 del 2008 e in forza di mandato, della commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi relativi alle competizioni da essa organizzate. In forza di tale previsione normativa, sono di competenza esclusiva dell'assemblea di lega tutte le deliberazioni aventi ad oggetto la commercializzazione, ivi comprese: l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida e degli inviti a offrire; la relativa assegnazione dei diritti audiovisivi, anche a seguito di trattativa privata e la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi. In particolare, ai sensi dell'art. 6 del decreto, le linee guida che l'organizzatore della competizione è tenuto a pre-

determinare devono recare regole in materia di offerta e assegnazione dei diritti audiovisivi, criteri in materia di formazione dei pacchetti e ulteriori previsioni tali da garantire ai partecipanti alle obbligatorie procedure competitive condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione. I poteri di vigilanza e controllo della corretta applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo e dalle linee guida ivi richiamate sono demandati per legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto di rispettiva competenza.

Anche in questo caso, dunque, il vigente quadro normativo appare sufficientemente puntuale ed articolato per garantire lo svolgimento di efficaci e trasparenti procedure competitive in occasione dei vari cicli di commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A di calcio. Ciononostante, sarà cura del Ministro assicurare ogni legittima azione, nel rispetto dei ruoli previsti dall'ordinamento, per garantire la piena trasparenza e il rispetto delle regole nel mondo dello sport, e in particolare del calcio. Inoltre, è ferma intenzione seguire con interesse gli sviluppi delle vicende sinora menzionate al fine di evitare qualsivoglia conflitto di interesse, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità preposta a vigilare sulla tutela delle regole del mercato e della libera concorrenza in tema di diritti televisivi.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

SPADAFORA

(22 giugno 2020)

LOMUTI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la società Geogastock SpA svolge attività di stoccaggio del gas naturale ed è titolare di una concessione di stoccaggio del giacimento "Grottole-Ferrandina" situato in Basilicata;

la società ha intenzione di realizzare un impianto di stoccaggio di gas nei pozzi di petrolio della concessione ENI "Cugno Le Macine" tra Ferrandina e Pisticci (Matera) a circa 1.500 chilometri di profondità, con il riadattamento dei pozzi e la realizzazione di collegamenti orizzontali tra gli stessi pozzi in concessione;

il procedimento di stoccaggio avviene realizzando una centrale di compressione del gas che dallo stato gassoso si trasforma in stato liquido per poi essere collocato in un deposito sotterraneo;

alla società Geogastock è stata procrastinata dal Ministero dello sviluppo economico la data di inizio attività di realizzazione dell'impianto di stoccaggio e, per la precisione, l'ultima in ordine di tempo reca la data del 30 agosto 2019;

la Geogastock si è vista respingere un ricorso, dal Tar Lombardia prima ed in appello poi presso il Consiglio di Stato (sentenza n. 1578/2019), teso all'ottenimento dell'annullamento della delibera n.182/2015 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) afferente all'incentivazione dei servizi di stoccaggio;

si rileva, incidentalmente, dalla lettura delle sentenze che la società non è in grado di soddisfare il requisito della "*duration*", ossia della capacità di erogare l'80 per cento del *working gas* operativo stoccato nel giacimento in un tempo inferiore a 70 giorni e che non sarebbe in grado di soddisfare requisiti circa l'ammissibilità a misure economiche incentivanti ulteriori che si affiancano a quelle già insite nel sistema tariffario base e che è volta a privilegiare i giacimenti più efficienti che assicurino un alto rapporto fra prestazioni di punta e volume di stoccaggio;

ne è conseguita la scoperta, più che dell'impossibilità di accedere a tale ulteriore misura incentivante che qui non rileva, del fatto che l'unico sito di stoccaggio posto nell'area meridionale del Paese (riconosciuto nell'ambito della strategia energetica nazionale) non presenta requisiti quali la *duration* per procedere al *post* immagazzinamento e prelievo del gas che viene eseguito utilizzando giacimenti di produzione di gas esauriti, permettendo di accumulare adeguati quantitativi di gas nella stagione estiva per renderli disponibili durante l'inverno, sia di fornire al sistema le portate massime richieste nei momenti di punta di consumo;

il 19 settembre 2019 sono scaduti i termini per l'inizio dei lavori e sembra che la Geogastock non abbia disponibilità finanziarie ed inoltre, ai fini di un miglior inquadramento della vicenda, sembra che la società Eviva sia di proprietà di tre società, riconducibili alla Renova Gazprom, che la Lero Srl, che ha comprato quote della Geostock per un valore di 8 milioni di euro con accollo di 400 milioni di euro di debito del fallimento Eviva (nonostante il capitale ammonti a 10.000 euro) è presieduta dall'Associazione Italia Russia;

considerato che appare in contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione e della tutela dell'area e delle popolazioni interessate la reiterazione della concessione autorizzativa di stoccaggio alla Geogastock,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione;

quali azioni intenda intraprendere in ordine alla revoca della concessione.

(4-02473)

(12 novembre 2019)

RISPOSTA. - Occorre *in primis* sottolineare che con il decreto ministeriale 2 agosto 2012, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione Basilicata, è stata conferita alla società Geogastock SpA la concessione denominata "Cugno Le Macine stoccaggio" per lo stoccaggio di gas naturale nel giacimento di "Grottole Ferrandina", situato nel sottosuolo della provincia di Matera. L'articolo 4 stabilisce i termini per l'inizio e la fine dei lavori, prevedendo al contempo che questo Ministero possa concedere delle proroghe di tali termini a seguito di motivata istanza da parte del concessionario.

In considerazione di tale previsione, su istanza della società adeguatamente motivata, il Ministero ha rilasciato alcuni provvedimenti di proroga di avvio dei lavori, l'ultimo dei quali ha fissato tale termine al 30 agosto 2019. La società concessionaria ha comunque presentato al Ministero un'ulteriore istanza di proroga prima della scadenza del termine citato, così da non incorrere nella decadenza del provvedimento medesimo nel caso di mancato rispetto delle tempistiche fissate. A seguito della presentazione dell'istanza, il Ministero ha avviato l'istruttoria di competenza che, in considerazione dei diversi aspetti coinvolti, risulta tuttora in corso.

Per quanto attiene alla citata deliberazione 23 aprile 2015 n. 182/2015/R/GAS dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ARERA), afferente all'incentivazione dei servizi di stoccaggio, si fa presente che il mancato riconoscimento di misure economiche incentivanti da parte di ARERA non è pregiudiziale al mantenimento della concessione, esistendo un sistema tariffario di base che dovrebbe in ogni caso remunerare gli investimenti.

Ciò premesso, il Ministero terrà in considerazione gli aspetti evidenziati nell'ambito dell'istruttoria tuttora in corso e finalizzata al rilascio della proroga, valutando le motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, così come la solidità della società a cui verrebbe rilasciato il provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

TODDE

(11 novembre 2020)

LONARDO. - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.* -
Premesso che:

il 4 marzo 2020 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 l'articolo 1, al comma 1, lettera c), dispone la sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

lo svolgimento degli stessi eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati si svolgerà a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;

la scelta di giocare le prossime partite di serie A e B a porte chiuse ha costretto molti tifosi e abbonati a rinunciare alla possibilità di guardare la propria squadra del cuore allo stadio;

la "legge Melandri", cioè il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la commercializzazione dei diritti televisivi legati al calcio italiano, prevede che i bandi di assegnazione dei diritti non coprano i diritti in chiaro e quindi "Sky", "Dazn" e per piccolissima parte "Mediaset", che detengono i diritti a pagamento, non possono trasmettere in quella modalità,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di dare la possibilità ai numerosi tifosi di guardare in chiaro dalle rispettive emittenti televisive le partite di calcio.

(4-03024)

(10 marzo 2020)

SBROLLINI. - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.* -
Premesso che:

l'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del "coronavirus" sta determinando l'adozione di una serie di importanti e indispensabili misure che il Governo sta progressivamente disponendo, al fine di contrastare il più possibile l'aumento del numero dei contagi sul territorio nazionale;

i recenti interventi governativi, inoltre, sono finalizzati a dare un sostegno concreto alle famiglie e alle imprese che in questo momento si trovano a dover affrontare le gravi difficoltà inerenti sia ai rischi di carattere sanitario sia a quelli di ordine economico;

da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 ha stabilito, tra le altre misure, lo svolgimento delle competizioni sportive nei comuni diversi da quelli inseriti nella zona rossa "a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico";

la sospensione coinvolgerà, tra le altre, anche le partite del campionato di serie A, il massimo livello professionistico del campionato di calcio nel nostro Paese, nonché uno dei campionati di calcio più seguiti al mondo;

il campionato di serie A, infatti, registra settimanalmente una partecipazione di spettatori negli stadi che coinvolge migliaia di tifosi per le singole squadre, dato in crescita quest'anno, oltre ad elevati indici di ascolti televisivi da parte di migliaia di telespettatori;

la decisione governativa, in linea con la finalità di ridurre la diffusione dei contagi del virus, deve essere tuttavia accompagnata da ulteriori misure di sostegno e supporto ai cittadini, ai quali è richiesto un impegno responsabile per modificare le proprie abitudini ed evitare quanto più possibile comportamenti a rischio che possano mettere a repentaglio la propria salute e quella altrui;

considerato che:

nel nostro ordinamento, la titolarità e la commercializzazione dei diritti televisivi legati alla trasmissione delle partite della serie A viene disciplinata dalla cosiddetta legge Melandri-Gentiloni, decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

a norma del decreto legislativo, vige attualmente la contitolarità dei diritti tra le società di calcio autori dell'evento sportivo e l'ente preposto all'organizzazione della competizione sportiva (ad esempio, la lega serie A), a cui è affidato l'incarico di commercializzare in via esclusiva tali diritti con gli operatori presenti sul mercato;

la proposta di consentire ai cittadini la visibilità in chiaro delle partite, almeno fino al termine del 3 aprile 2020 e solo per le partite del

massimo campionato, è in linea con l'idea dare un supporto agli stessi cittadini in questo periodo eccezionale, e di contribuire a mettere le persone nelle migliori condizioni possibili per affrontare l'emergenza in corso,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento alla questione;

se non ritenga opportuno adottare misure concrete di propria competenza finalizzate a consentire ai cittadini di accedere alla visione in chiaro di tutte le partite del campionato di serie A per il periodo coincidente con l'emergenza epidemiologica in corso.

(4-03025)

(10 marzo 2020)

RISPOSTA.^(*) - Come noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, consentendo nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni (ossia alcuni comuni delle regioni Lombardia e Veneto), lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.

A seguito di tale provvedimento il Ministro ha attivato contatti con lega serie A, Sky e DAZN per individuare una soluzione condivisa che consentisse di superare eventuali limitazioni, ove possibile, nel rispetto del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, "legge Melandri". L'intento, come pubblicamente affermato in quei giorni e ampiamente riportato dalla stampa, era quello di consentire la trasmissione in chiaro delle partite al fine di evitare assembramenti in luoghi pubblici e privati, permettendo a migliaia di italiani la visione delle partite di calcio in un momento così delicato. La disponibilità di massima dichiarata dalla lega serie A e dalle emittenti televisive private non si è rivelata pienamente concreta e, di fatto, si sono registrate difficoltà senza tuttavia desistere dal ricercare utili soluzioni condivise e rispettose delle competenze di ciascuno e dei rispettivi interessi in campo.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Successivamente, è stato anche chiesto alla FIGC di valutare l'eventuale interruzione della serie A, in ragione dell'aggravamento della situazione e allo scopo di tutelare al massimo anche la salute dei giocatori, degli arbitri e dei tecnici. La gravità della situazione ha reso poi necessario un ulteriore provvedimento (9 marzo) che ha sospeso tutte le manifestazioni sportive sino al 3 aprile. A seguito di tale provvedimento, la FIGC ha deliberato la sospensione sino alla suddetta data di tutte le competizioni sportive calcistiche organizzate sotto la sua egida.

L'approfondimento tecnico avviato dal Ministro riguarda sia eventuali ipotesi di modifiche normative alla "legge Melandri", sia la percorribilità di soluzioni che, con l'accordo di tutti i soggetti interessati e a legislazione vigente, consentano la visione di "highlight", ovvero di 2 partite in chiaro della serie A.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

SPADAFORA

(22 giugno 2020)

PAROLI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo unico ambientale", all'articolo 95, comma 3, prevede l'obbligo dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo;

tali obblighi sono definiti dalle regioni sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino;

tali linee guida non sono state adottate dal Ministro dell'ambiente;

le Regioni, con proprie deliberazioni di Giunta, hanno normato, ai sensi del richiamato decreto legislativo, la denuncia annuale delle acque derivate e i misuratori di portata, esonerando dagli obblighi in materia di misuratori e di trasmissione della denuncia annuale esclusivamente gli usi domestici e zootecnici;

l'omissione o la denuncia al di fuori dei termini fissati saranno puniti, ai sensi dell'articolo 133, comma 8 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro. In casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto;

la stessa sanzione si applica a coloro che non provvedono all'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di opportuni dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi derivati;

il decreto 31 luglio 2015 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali "Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", ha definito le modalità di quantificazione dei volumi d'acqua ad uso irriguo, prevedendo per l'autoapprovvigionamento aziendale che le Regioni definiscano i casi di esclusione dall'obbligo di misurazione;

le Regioni, sulla base delle citate Linee guida, hanno approvato la propria disciplina regionale dei criteri e delle modalità di quantificazione dei volumi derivati ed utilizzati ad uso irriguo;

tali obblighi ricadono sulle imprese agricole, concessionarie di derivazioni di acque pubbliche sotterranee ai fini irrigui (pozzi), con il relativo aggravio di costi di installazione e di manutenzione dei misuratori;

in considerazione dell'utilizzo irriguo, i volumi derivati, a costanza di portata, sono stimabili con ragionevole precisione,

si chiede di sapere:

quali misure intendano adottare i Ministri in indirizzo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di provvedere all'armonizzazione delle citate norme;

se sia possibile prevedere l'esonero dagli obblighi di misurazione dei volumi derivati per i concessionari (imprese agricole) di derivazione di acque pubbliche sotterranee e superficiali utilizzate ai fini irrigui aziendali (autoapprovvigionamento), definendo in alternativa le metodologie di stima di tali dati.

(4-03815)

(9 luglio 2020)

RISPOSTA. - Preme innanzitutto evidenziare che in attuazione dell'accordo di partenariato, politica di coesione 2014-2020, sezione II, punto 6.1.4, sono state emanate le "linee guida statali per la definizione di criteri omogenei in base ai quali le Regioni avrebbero dovuto regolamentare le modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo". Le linee guida, predisposte dal gruppo di lavoro istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui hanno fatto parte rappresentanti di questo Ministero, delle Regioni e Province autonome, delle autorità di distretto idrografico, del CREA, dell'ANBI (associazione nazionale bonifiche e irrigazioni) e dell'ISTAT, sono state adottate con il richiamato decreto ministeriale 31 luglio 2015, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 30 luglio 2015.

Con successivo atto, per garantire la quantificazione dei prelievi nei casi in cui non fosse stato possibile procedere con la misurazione, il Ministero delle politiche agricole ha indicato le metodologie di stima per i fabbisogni irrigui, per la quantificazione dei volumi per autoapprovvigionamento e per la quantificazione della stima delle restituzioni al reticolo idrografico e dei rilasci alla circolazione sotterranea, da applicare a cura delle Regioni con propri regolamenti. In ragione di ciò le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia, hanno regolamentato gli obblighi di installazione dei misuratori e i casi in cui si può procedere alla stima con l'indicazione delle relative soglie di prelievo.

A tal riguardo si rileva come la complessa disciplina prevista per la regolamentazione delle risorse idriche indichi tali specifiche competenze in capo alle Regioni. Infatti, con il decreto legislativo n. 112 del 1998 sono state trasferite alle Regioni le competenze in materia di concessioni di derivazione di acque pubbliche e la Regione, con il piano di tutela delle acque (PTA), persegue, anche in applicazione dell'art. 95 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la tutela quantitativa della risorsa idrica attraverso una pianificazione degli usi delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità degli stessi e a consentire un consumo idrico sostenibile.

Alle misure definite dal piano di tutela può certamente ricondursi l'obbligo di installazione dei misuratori di portata e volumetrici. Nel piano sono infatti individuati i prelievi soggetti alla misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati, e definiti, con la gradualità necessaria, i relativi obblighi di installazione e manutenzione, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni. A tal fine il PTA prevede l'obbligo della misurazione delle portate per ciascun punto di prelievo, demandando alla Giunta regionale la definizione di criteri e modalità di misura delle derivazioni a qualunque uso destinate. Sono infatti individuati dai regolamenti regionali i criteri generali per l'individuazione delle tipologie degli strumenti di misura

e delle modalità di misurazione più idonei a rilevare l'entità delle portate e dei volumi prelevati e restituiti, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche delle opere di captazione e restituzione, nonché le sanzioni in caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi, fatte salve misure più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino. In ragione della conoscenza del territorio, la soglia per l'installazione dei misuratori è stabilita dalle Regioni, sulla base dei dati sulle portate e sui volumi dei prelievi e delle restituzioni pervenuti agli enti concedenti e che consentono di verificare periodicamente la congruità delle soglie fissate per l'obbligo di installazione dei misuratori.

Le misure del piano di tutela definiscono dunque il quadro delle azioni e delle regole finalizzate alla tutela delle risorse idriche sulla base dell'interazione tra aspetti specifici della gestione delle acque con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali, agricole, di difesa del suolo, di sostenibilità e adattamento ai cambiamenti climatici. Tale adempimento si pone in continuità con le misure specifiche previste al riguardo nei piani di gestione delle acque 2015-2021 dei distretti idrografici, volte al miglioramento progressivo delle basi conoscitive per la valutazione delle pressioni sui corpi idrici.

In estrema sintesi, il piano di tutela delle acque sviluppa e specifica, su scala regionale, le finalità e le modalità di attuazione delle misure di tutela e risanamento delle acque individuate nell'ambito del programma di misure del piano di gestione del distretto idrografico, nonché integra ed amplia le azioni di tutela delle acque sulla base delle specificità regionali, pur nel rispetto e in coerenza con le indicazioni fornite a livello nazionale e concertate anche con le competenti autorità di distretto (linee guida di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2015).

Peraltro, nell'ambito della competenza riconosciuta alle Regioni per il rilascio della concessione di derivazione, rientra anche l'onere di avere cognizione di tutte le informazioni inerenti ai volumi e quantitativi d'acqua di cui alle derivazioni richieste. Lo stesso regio decreto n. 1175 del 1933, recante la disciplina dei procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni di derivazione richiede, infatti, il parere vincolante dell'autorità di bacino territorialmente competente "in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico" (art. 7, comma 2) ed il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 12-*bis* sulla compatibilità della derivazione richiesta. In sede di rilascio della concessione di derivazione, viene poi richiesto all'autorità concedente di effettuare le valutazioni ambientali condotte tramite l'applicazione delle specifiche direttive emanate, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dall'autorità di bacino distrettuale ed inserite nel piano di bacino, incluse quelle da condursi tramite l'utilizzo di specifici indicatori riguardanti la valutazione delle condizioni di equilibrio di bilancio idrico, che consentono di adempiere al predetto art. 12-*bis*, ed in riferimento alla pianificazione di settore, assolvono anche al compito di verifica della

compatibilità dell'uso con le previsioni del piano di tutela (come richiesto dal citato art. 7, comma 2, del regio decreto n. 1175), ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico.

Alla luce di tali argomentazioni e coerentemente con il quadro normativo vigente in materia, si deve ritenere che l'esercizio delle specifiche competenze attribuite alle Regioni per il rilascio delle concessioni di derivazione, nonché le disposizioni dei piani di gestione distrettuale e dei piani di tutela delle acque regionali correlati, consentono il raggiungimento, pur nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al citato art. 95 del testo unico sull'ambiente, dell'obiettivo di garantire il contenimento dei consumi della risorsa idrica e la prevenzione delle crisi idriche, perseguito con la definizione degli obblighi di installazione e di manutenzione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati.

Peraltro, occorre rilevare come la stessa Commissione europea, nell'ambito della valutazione dei piani di gestione delle acque del primo (2007-2013) e secondo ciclo (2014-2020) di pianificazione abbia rilevato carenze informative per i prelievi irrigui, tanto da prevedere tale obbligo quale condizionalità *ex ante* all'accordo di partenariato 2014-2020. In ragione di quanto rappresentato, il decreto ministeriale 31 luglio 2015 emanato dal Ministero delle politiche agricole è stato comunque frutto di una collaborazione e concertazione collettiva che ha visto coinvolti il Ministero dell'ambiente e tutti i soggetti istituzionali (Regioni e autorità di distretto) competenti in materia di risorsa idrica oltre CREA, ISTAT e operatori del settore (ANBI).

Quanto, infine, alla richiesta di armonizzazione avanzata nell'interrogazione, si fa presente, anche alla luce di quanto sopra, come le norme regionali già rispondano ad un principio di standardizzazione tecnico scientifica, mirante ad individuare, in maniera armonica su tutto il territorio nazionale: gli obblighi di misurazione e registrazione dei prelievi e delle restituzioni, anche in funzione delle caratteristiche dei corpi idrici sui quali le derivazioni insistono; le procedure di stima dei fabbisogni irrigui per l'auto approvvigionamento; le caratteristiche spazio temporali delle misure da eseguire e da trasmettere al sistema di rilevazione SIGRIAN presso il Ministero delle politiche agricole; i tempi di adeguamento delle concessioni alle disposizioni regionali, eventualmente differenziati in funzione delle condizioni agronomiche, climatiche e di criticità dei corpi idrici di riferimento, in ogni caso non superiori ai 4 anni; le tipologie di strumenti di misura utilizzabili.

Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura che questo Ministero continuerà a svolgere le proprie attività mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(11 novembre 2020)

QUAGLIARIELLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* -
Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2018 è stato disposto il commissariamento dell'Aero Club d'Italia (AeCI), su conforme parere reso dall'Avvocatura dello Stato, atteso che l'architetto Giuseppe Leoni, presidente designato dall'assemblea il 10 giugno 2017, aveva superato il limite di tre mandati elettivi;

il Tar Lazio, con sentenza depositata il 4 gennaio 2019, accoglieva parzialmente il ricorso di Giuseppe Leoni, ritenendo che i periodi di commissariamento dell'ente affidati, per diversi anni e in più occasioni, allo stesso Leoni non possono sommarsi ai periodi di effettiva presidenza, statuendo, pertanto, che egli non ha ancora superato il limite dei tre mandati elettivi;

la medesima sentenza disponeva che il Presidente del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni, riprendesse il procedimento avviato a seguito delle elezioni del 10 giugno 2017 e si pronunciasse sulla nomina del ricorrente a presidente dell'AeCI per il quadriennio 2017-2021;

prescindendo dalla riportata decisione, Giuseppe Leoni risulta essere stato condannato, con sentenza del Tribunale di Roma (gravata di appello) del 14 dicembre 2016 alla pena di 3 anni di reclusione e all'interdizione perpetua dei pubblici uffici per il delitto di peculato commesso in danno dello stesso AeCI;

a seguito di tale vicenda processuale egli ha perduto i "requisiti di onorabilità" previsti dallo statuto del CONI (del quale AeCI è federazione) necessari per rivestire la carica di presidente di federazione, ed è stato interdetto anche dall'autorità sportiva;

la Corte dei conti, sezione contabile, con relazione al Parlamento sul controllo della gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia per l'anno 2017, ha evidenziato gravi anomalie gestionali imputabili all'ex presidente Leoni, il quale aveva conferito l'incarico di direttore generale (il cui emolu-

mento annuo era pari a 127.721 euro) a soggetto già collocato in quiescenza dall'amministrazione di appartenenza, quindi incorrendo nel divieto previsto dalla legge n. 124 del 2015 sull'attribuzione di incarichi dirigenziali retribuiti;

il commissario straordinario dell'AeCI, appena insediatosi, ha prontamente rimosso il precedente direttore generale su conforme parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospendendo ogni erogazione in suo favore, e sospendendo, altresì, altre erogazioni non dovute in favore di personale dipendente;

durante la gestione commissariale risultano essere stati rilevati ulteriori fatti gestionali, che hanno condotto al depauperamento economico dell'ente, quale l'assenza di idonee procedure per il recupero di crediti per valori prossimi al milione di euro, o la concessione in comodato gratuito ad alcuni Aero Club federati di aeromobili della flotta in proprietà ad AeCI;

a seguito del cambio del commissario nel mese di febbraio 2019, Giuseppe Leoni avrebbe intentato un ricorso al Tar sugli atti di nomina di entrambi i commissari;

il Tribunale amministrativo nell'ambito del giudizio sulla richiesta di annullamento degli atti, nella sentenza del 23 dicembre 2019, avrebbe obiettato che "va ordinato alle amministrazioni ministeriali appellanti di nominare l'architetto Leoni Presidente dell'Aeroclub d'Italia" laddove non ricorrano le circostanze ostative evidenziate;

sempre il Tar, su richiesta di Leoni, avrebbe bloccato le elezioni indette dal commissario in carica tramite provvedimenti cautelare del 20 giugno 2019 e in data 20 ottobre 2019 rigettava il ricorso al secondo atto di nomina a commissario effettuato dal Governo Conte I, rinviando al 20 marzo 2020 l'udienza sulle richieste di annullamento subordinate,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere affinché venga evitato che la funzione di presidente dell'ente pubblico AeCI, al quale competono importanti attività certificative, di controllo e di gestione dell'aviazione leggera diportistica e degli sport aeronautici, venga assunta da soggetto carente dei requisiti di onorabilità, le cui condotte (e per fatti di gestione dello stesso ente) sono attualmente sottoposte al giudizio della magistratura penale e contabile, e affinché venga proseguita l'azione riformatrice e di riordino intrapresa dal commissario straordinario, anche con la predisposizione di un nuovo statuto conforme alla normativa e alle pronunce dell'autorità giudiziaria amministrativa.

(4-02829)

(5 febbraio 2020)

RISPOSTA. - Con delibera n. 5/2017, adottata dall'assemblea dell'Aero Club d'Italia nella seduta del 10 giugno 2017, l'architetto Giuseppe Leoni, avendo riportato la maggioranza dei voti, è stato designato quale presidente dell'ente per il quadriennio 2017-2021, ai fini della successiva nomina. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2018 è stato decretato il commissariamento dell'AeCI, a causa del superamento dei 3 mandati consecutivi dell'architetto Leoni e la nomina del professor Pierluigi Matera quale commissario straordinario. Il TAR Lazio, con sentenza n. 72/2019 pubblicata il 4 aprile 2019, ha sancito l'annullamento del suddetto decreto, in quanto i periodi durante i quali l'architetto Giuseppe Leoni è stato commissario straordinario dell'AeCI non possono essere equiparati e considerati mandati presidenziali.

A seguito della sentenza, le amministrazioni governative hanno proposto appello al Consiglio di Stato, non procedendo alla nomina per una pluralità di ragioni ostative (riconducibili alla condanna in primo grado dell'interessato per peculato e agli accertamenti, presso la Corte dei conti, per irregolarità gestionali a seguito di segnalazione dell'organo commissariale). Tali ragioni ostative avevano peraltro motivato la disposizione di un ulteriore commissariamento dell'ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, prorogato con decreto 11 giugno 2019.

La Corte d'appello di Roma, terza sezione penale, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto l'architetto Leoni dal reato ascritto, annullando la sentenza del tribunale penale di Roma del 14 dicembre 2016, perché il "fatto non costituisce reato", con dispositivo di sentenza reso pubblico in udienza in data 11 giugno 2019.

A carico dell'architetto Leoni erano stati iscritti altri 3 procedimenti penali (n. 28092/12 R.G.N.R. mod. 21, n. 18322/18 R.G.N.R. mod. 21 e n. 42827/18 R.G.N.R. mod. 21), in parte aventi ad oggetto gli stessi fatti, tutti definiti con decreto di archiviazione a seguito di relativa richiesta.

Con ordinanza monocratica n. 04160 del 19 giugno 2019 del presidente del TAR Lazio, sezione I, in accoglimento dell'istanza di misure cautelari proposta dall'architetto Giuseppe Leoni per l'ottemperanza alla sentenza n. 72/2019, sono stati sospesi gli atti di indiziane delle elezioni per la designazione del nuovo presidente dell'ente fissate per il 22 giugno 2019, decisione confermata in sede collegiale il 17 luglio 2019.

La sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, pubblicata 23 dicembre 2019, n. 8693, ha respinto il ricorso in appello delle amministrazioni governative avverso la sentenza del TAR per il Lazio n. 72/2019 e ha accolto l'appello incidentale dell'architetto Leoni, sancendo il principio per cui "alle amministrazioni governative titolari di tale potere non residua alcuna

discrezionalità, una volta constatato che l'originario ricorrente è in possesso dei requisiti previsti per la nomina e che il procedimento di designazione di competenza dell'assemblea dell'Aereo Club d'Italia si è svolto legittimamente". La sentenza ha inoltre ordinato alle amministrazioni ministeriali appellanti di nominare l'architetto Giuseppe Leoni presidente dell'Aero Club d'Italia, laddove non ricorrano le circostanze ostative, con riferimento al possesso dei requisiti soggettivi previsti, sia di ogni altro eventuale profilo di legittimità, intimando a formulare proposta ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 2013, n. 53.

Si segnala inoltre che la Corte dei conti ha assolto l'architetto Leoni con sentenza n. 355 dell'11 luglio 2019, mentre nulla risulta in ordine ad ulteriori irregolarità che sarebbero state accertate dal commissario straordinario dell'ente.

In relazione a quanto precede in data 11 febbraio 2020, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sport, ha predisposto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina dell'architetto Giuseppe Leoni quale presidente dell'Aero Club d'Italia. Pertanto, in ottemperanza della citata sentenza del Consiglio di Stato, non essendo state ravvisate motivazioni ostative, viene dato seguito, per il periodo residuo, alla delibera assembleare dell'ente n. 5/2017, con cui è designato Leoni ai fini della successiva nomina di presidente dell'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'art. 21 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 53.

Il decreto è stato firmato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Riccardo Fraccaro, e trasmesso ai competenti organi di controllo contabile ed amministrativo in data 17 giugno 2020.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

SPADAFORA

(22 giugno 2020)

RIPAMONTI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

il treno regionale veloce 2195 di Trenitalia mette in collegamento ogni sera le stazioni di Milano Centrale e Albenga (Savona), partendo alle 20.25 dal capoluogo lombardo e giungendo alle 23.58 nella città ligure;

stando al nuovo orario dopo l'emergenza sanitaria da COVID-19, il treno è interessato da numerose soppressioni (20-21 giugno; 27-28 giugno; 4-5 luglio; 25 luglio-9 settembre), per di più di un periodo di massima affluenza turistica; dal 14 giugno al 12 settembre, invece, il treno risulta soppresso nel tratto terminale da Savona ad Albenga, così divenendo la prima il nuovo capolinea del treno;

considerato che:

il treno in questione consente da sempre a tantissimi pendolari liguri, soprattutto quelli della riviera di Ponente, di fare ritorno a casa, e, nel periodo estivo, è funzionale all'afflusso turistico verso la Liguria dalla Lombardia e le aree limitrofe;

nella fase attuale tale collegamento ferroviario è vieppiù importante visti i gravi e perduranti disagi che patiscono giornalmente i cittadini liguri per via del congestionamento dell'intera rete autostradale che attraversa la Liguria (A10 e A26 su tutte),

si chiede di sapere se e quali azioni di sua competenza il Ministro in indirizzo intenda attivare affinché Trenitalia ripristini il collegamento ferroviario serale tra Milano e Albenga da sempre garantito dal treno RV2195.

(4-03700)

(18 giugno 2020)

RISPOSTA. - La programmazione e la gestione dei servizi ferroviari regionali che assicurano la mobilità pendolare, per effetto delle norme contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono di competenza delle singole Regioni, le quali regolano i rapporti con le imprese ferroviarie tramite contratti di servizio che definiscono il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Nei mesi scorsi l'offerta commerciale di Trenitalia in Liguria è stata rimodulata sia per lavori infrastrutturali, sia per le disposizioni emanate in materia di prevenzione per la diffusione del COVID-19. Nell'ambito di tale rimodulazione, a decorrere dal 14 marzo 2020, per il treno regionale 2195/2196, con partenza da Milano centrale alle ore 20.25 e con arrivo alla stazione di Albenga alle ore 23.58, il termine della corsa nella stazione di Savona è stato anticipato alle ore 23.19.

Quanto alle cancellazioni indicate (20-21 giugno, 27-28 giugno, 4-5 luglio e 25 luglio-9 settembre), la società ha segnalato che il treno re-

gionale 2195/2196 è stato sostituito da altro treno con numerazione differente (33457/33456) ma con medesima tratta di percorrenza e con gli stessi orari di partenza e di arrivo. Il treno sostitutivo regionale 33457/33456, con partenza dalla stazione Milano centrale alle ore 20.25 e arrivo alla stazione di Savona alle ore 23.19, ha subito lievi modifiche dell'orario nelle fermate intermedie tra Voghera e Genova Sestri ponente aeroporto; tali variazioni si sono rese necessarie per lavori programmati per il terzo valico che hanno comportato un nuovo instradamento dei treni programmati sulla tratta Arquata-Genova.

A partire dal 4 maggio 2020 è stato avviato il graduale ripristino dell'offerta commerciale regionale di Trenitalia in Liguria, secondo fasi progressive concordate con il committente. Da domenica 13 settembre è stata ripristinata la totalità dei servizi programmati nel contratto di servizio, compreso il treno regionale 2195/2196 con ripristino del termine della corsa nella stazione di Albenga alle ore 23.58.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DE MICHELI

(16 novembre 2020)

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, NUGNES. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in base a quanto risulta agli interroganti, da circa 15 anni il vecchio piano regolatore generale del Comune di Volla, in provincia di Napoli, ha esaurito i suoi effetti. Le varie amministrazioni succedutesi non sono state in grado di aggiornare e ridefinire una pianificazione urbanistica con il nuovo strumento del PUC (piano urbanistico comunale);

si segnala, in particolare, che a Volla non si è neppure potuto attivare il "periodo di salvaguardia", ossia quel lasso di tempo in cui il PUC viene rivisto, modificato e approvato dall'ente locale (dopo parere della Regione, tale parere è vincolante) ed entro il quale il Comune ed il settore tecnico devono applicare la normativa più restrittiva in termini di autorizzazioni edilizie (da qui il termine "salvaguardia");

in questi anni l'edilizia locale ha continuato ad espandersi a dismisura senza alcuna programmazione per la realizzazione di servizi, sottoservizi e nuove infrastrutture;

la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio è soggetta al rispetto dell'indice di cubatura stabilito dagli strumenti urbanistici rilevanti;

nel caso in cui questo indice non possa essere soddisfatto unicamente mediante la capacità edificatoria di un determinato lotto, è possibile avvalersi della cubatura di un lotto vicino con il conseguente asservimento dell'area, consistente nella volontaria rinuncia alle possibilità edificatorie;

Volla è un comune di circa 25.000 abitanti ed è posizionato tra la fascia vesuviana e l'area orientale di Napoli e non rientra, se pur compreso in parte alle pendici del Vesuvio, secondo i piani della Protezione civile nazionale, in nessuna 'zona rossa';

si evidenziano, a quanto consta agli interroganti, due anomalie: la prima riguarderebbe, nella maggior parte dei casi, trasferimento e atterraggio di cubature da comuni limitrofi ricadenti nella "zona rossa" del Vesuvio, nei quali vige il divieto assoluto di edificare residenze. La seconda, invece, risiederebbe nell'utilizzo della cubatura aggiuntiva del "piano casa", che va ad aggiungersi a questo trasferimento di cubatura, anche su terreni privi di edificazione;

in base alle informazioni di cui sono a conoscenza gli interroganti, il rilascio di autorizzazioni edilizie è avvenuto e avviene attraverso un'applicazione discutibile e forzata dello stesso "piano casa". Atti amministrativi motivati da interpretazioni discutibili e non pacifiche di norme, regolamenti, provvedimenti del Tar e Consiglio di Stato capaci di renderli ad arte 'elastici' con l'effetto di uno sviluppo disordinato del territorio caratterizzato da una vera e propria colata di cemento;

permessi a costruire concessi anche con demolizione e ricostruzione di fabbricati da adibire a edilizia residenziale sociale (RSA) con opere di ristoro come ludoteche, asilo nido, piscine ad uso sociale, rimodellamento di piazze, slarghi, strade e opere di arredo urbano, progetti solo teorici che puntualmente sono stravolti in corso d'opera con la presentazione di Scia, segnalazione certificata di inizio attività, in sanatoria;

considerato che:

il 13 marzo 2019 e il 30 maggio 2019 il gip presso il Tribunale di Nola su richiesta della Procura di Nola, ha emesso distinti decreti di sequestro preventivo nel territorio di Volla aventi ad oggetto complessi abitativi per 250 appartamenti, per un valore commerciale complessivo superiore ai 60 milioni di euro e per 23 appartamenti e 13 villette per un valore commerciale complessivo pari a circa 7.5 milioni di euro. L'autorità giudiziaria ha contestato ai vari proprietari-committenti, progettisti e responsabili delle imprese esecutrici dei lavori, il reato di avere realizzato immobili a destinazione abitativa in totale difformità degli originari permessi a costruire rilasciati e in violazione della normativa urbanistica;

in entrambi i provvedimenti giudiziari si evince una trasformazione urbanistica di quelle aree destinate dallo strumento urbanistico a servizio di interesse pubblico, in maniera funzionale e permanente a fini residenziali;

il 19 novembre 2004 con pubblicazione sulla Gazzetta n. 272 il Consiglio comunale di Volla è stato sciolto per l'ingerenza della criminalità organizzata. Nella relazione conclusiva dell'atto di scioglimento tra l'altro si legge "con riferimento all'attività di gestione del territorio l'organo ispettivo ha riscontrato illegittimità in ordine a talune concessioni edilizie rilasciate in violazione della normativa di settore ed a favore di soggetti che hanno rapporti di frequentazione con soggetti gravati da pregiudizi per associazione di stampo mafioso";

queste gravi circostanze, secondo gli interroganti, avvengono e continuano ad avvenire nella disattenzione e nel disinteresse più totale da parte anche delle successive amministrazioni, come dimostrano i sequestri citati, prova irrimediabile della devastazione del territorio di Volla,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno disporre, *ex* articolo 143 del Testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), la nomina, da parte del prefetto, di una commissione d'accesso agli atti dell'amministrazione locale, al fine di compiere tutte le verifiche necessarie riguardanti la regolarità urbanistico-edilizia e le modalità di rilascio dei permessi, accertare e verificare, inoltre, se gli organi amministrativi ed elettivi possano ancora aver subito fenomeni di condizionamento malavitoso, nonché garantire la piena trasparenza e la corretta azione amministrativa dell'ente locale.

(4-03624)

(9 giugno 2020)

RISPOSTA. - Il territorio di Volla (Napoli), pur rientrando nella cosiddetta area vesuviana, non è censito cartograficamente dal Dipartimento della protezione civile come "zona rossa", ovvero area nella quale il rischio sismico preclude l'edificazione di qualsiasi nuova costruzione edilizia. Tale caratteristica, nel tempo, ha determinato il trasferimento nel comune di tanti cittadini provenienti dalle aree vesuviane limitrofe, attratti, tra l'altro, dalla convenienza dei prezzi degli immobili.

In assenza di un piano regolatore comunale, molti imprenditori hanno edificato, sull'intero territorio di Volla, diversi complessi immobiliari in aree precedentemente occupate da aziende poi dismesse (cosiddetto piano sviluppo Italia) o destinate a complessi di edilizia convenzionata o a servizi pubblici che potevano essere trasformate in abitazioni di residenza. Nel me-

se di giugno 2018 è stata avviata, da parte dell'Arma dei Carabinieri, un'indagine in merito a presunti abusi edilizi per i quali l'attività investigativa ha consentito di rilevare l'irregolarità di numerose pratiche edilizie, per le quali, sulla base di un'erronea applicazione della legge regionale n. 4 del 2009 (cosiddetto piano casa), erano stati rilasciati regolari permessi di costruire per immobili (centri medici, parcheggi, servizi scolastici, eccetera) ricadenti in zona F, la cui destinazione d'uso, con successiva SCIA in sanatoria, era stata trasformata da non residenziale ad uso abitativo e residenziale.

A seguito di tali irregolarità, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha emesso 5 decreti di sequestro preventivo, eseguiti il 13 marzo 2019, aventi a oggetto 6 complessi immobiliari, per un totale di 252 appartamenti e un valore di circa 63 milioni di euro. Nell'ambito del procedimento risultano indagate 16 persone per il reato di abusivismo edilizio.

Per quanto attiene al piano urbanistico del Comune di Volla, risulta attualmente approvato soltanto il preliminare di piano e non sono dunque applicabili le "norme di salvaguardia" che non consentono, nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva di un piano urbanistico, il rilascio di provvedimenti autorizzativi di attività edificatorie (o comunque trasformative) del territorio che possano compromettere l'assetto urbanistico previsto dagli strumenti adottati, ma non ancora approvati.

In relazione all'applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nei confronti delle amministrazioni comunali e provinciali, occorre preliminarmente richiamare i principi che sorreggono l'adozione della misura dissolutiva prevista. La giurisprudenza considera lo scioglimento di un organo elettivo una misura di carattere straordinario, necessaria a fronteggiare un'emergenza eccezionale. L'applicazione della misura dissolutiva presuppone, in particolare, la presenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Gli accessi ispettivi presso gli enti locali, finalizzati a verificare la sussistenza di tali elementi, vengono disposti dai prefetti, previa delega del Ministro dell'interno, di norma promuovendo l'accesso ispettivo, con la nomina di una commissione d'indagine.

Premesso quanto sopra, si assicura che la gestione amministrativa dei Comuni è oggetto, da parte di tutte le Prefetture, ivi compresa quella partenopea, di un attento costante monitoraggio, finalizzato a verificare il rispetto dei principi di legalità e trasparenza amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

VARIATI

(12 novembre 2020)

SBROLLINI. - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport.* -
Premesso che:

il bando "Erasmus+ Sport" risulta storicamente uno strumento importantissimo a disposizione degli studenti, che desiderano fare esperienze di studio fuori dai confini nazionali;

le attività nel campo dello sport mirano ad aumentare le capacità, le professionalità e le competenze;

i collegamenti tra le organizzazioni internazionali diventano più facili e proficue se gestite da persone che hanno maturato studi ed esperienze di relazioni all'estero;

Erasmus+ Sport promuove la buona *governance* nello sport, le attività di volontariato, l'inclusione sociale e tende in generale a promuovere la partecipazione sportiva dei cittadini di ogni età;

considerato che:

le azioni di Erasmus+ Sport sono incentrate principalmente sugli sport di base che contribuiscono alla dimensione europea;

gli italiani in genere partecipano numerosi con buoni risultati;

la scadenza prevista per il 2 aprile 2020, relativa alla presentazione di proposte "per azioni nel settore dello sport", appare compromessa dalla situazione generale causata dalle restrizioni agli spostamenti conseguenti alla epidemia da coronavirus;

l'Agenzia europea preposta all'organizzazione degli Erasmus sembra sorda alla richiesta di spostare la data di scadenza di questo bando;

sono migliaia le persone che vivono di questi progetti e che per ovvie ragioni non possono lavorare come negli altri Paesi europei,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa intervenire in sede europea ed in particolar modo presso gli uffici dell'Agenzia esecutiva EACEA che gestisce i bandi Erasmus al fine di ottenere lo spostamento dei termini del bando stesso.

(4-03044)

(18 marzo 2020)

RISPOSTA. - Come noto, "Erasmus+" è il programma della UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020. Il programma finanzia, in ambito sportivo, partenariati di collaborazione ed eventi sportivi senza scopo di lucro, con particolare attenzione agli sport di base. Le azioni del settore sport sono a gestione diretta da parte dell'EACEA, Agenzia esecutiva della Commissione europea per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura. Come indicato nel regolamento e nel programma annuale i progetti presentati devono affrontare le tematiche dell'inclusione, dell'integrità e della buona *governance*, della promozione dell'attività fisica per la salute e della pratica sportiva.

Si sottolinea l'ormai consolidato successo straordinario, per numero e qualità, dei progetti a guida italiana nel settore sport, che hanno visto la partecipazione non solo di soggetti interamente dedicati allo sport, ma anche di moltissime associazioni a finalità sociali e università. I progetti di inclusione sono la stragrande maggioranza, confermando come sia diffusa la percezione dello sport come potentissimo strumento inclusivo.

Già dalla metà del mese di marzo 2020 alcune associazioni hanno segnalato agli uffici talune criticità in merito alle tempistiche di presentazione dei progetti a causa delle difficoltà incontrate dai richiedenti per le restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si è pertanto provveduto tempestivamente a segnalare le problematiche alla Commissione europea che ha prorogato i termini per la presentazione delle domande al 21 aprile 2020 per tutte le azioni sportive Erasmus+. La Commissione ha già informato che i progetti presentati sono oltre 1.100 di cui circa un terzo a guida italiana.

Se questi dati sono motivo di incredibile soddisfazione, si deve anche rilevare che la ricchezza di idee e di spirito di iniziativa nell'ambito sportivo meritano un sempre maggiore impegno da parte di tutto il Governo al fine di consentire l'investimento di nuove risorse anche a livello nazionale ed europeo.

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

SPADAFORA

(22 giugno 2020)

TARICCO, FEDELI, IORI, D'ALFONSO, GIACOBBE, STEFANO, D'ARIENZO, VALENTE, ALFIERI, BITI, COLLINA, FERRARI, BOLDRINI, CIRINNA', LAUS, ROJC, MESSINA Assuntela, ASTORRE, FERRAZZI, ROSSOMANDO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è composto dai Vigili del fuoco permanenti e dai Vigili del fuoco volontari, questi ultimi, nel momento in cui possiedono il decreto di nomina, detengono gli stessi obblighi dei vigili permanenti, dipendono dal Comando Provinciale, possono operare tutti i giorni dell'anno ed il personale non è vincolato da un rapporto di impiego;

i cittadini che intendono arruolarsi nei quadri volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco devono essere in possesso di diversi requisiti richiesti per legge, tra i quali l'età anagrafica, compresa tra i 18 e i 45 anni, il titolo di studio e le idoneità psicofisiche ed attitudinali richieste per prendere servizio presso il Corpo, oltre a prerogative di qualità morali e di condotta e a non incorrere nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 e sono obbligati a frequentare periodici corsi di addestramento pratico presso i comandi provinciali VVF di residenza;

i tempi per i procedimenti relativi all'inserimento nei quadri "Volontari" dei cittadini che ne fanno richiesta e sono in possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle mansioni, sono spesso lunghi e complessi, e non sempre esenti da ostacoli. Sono stati segnalati, ad esempio, casi in cui in alcuni comandi non si risponda neppure alle domande, e anche che con domanda protocollata non vengono chiamati ed inviati alle visite mediche, o non vi sia la presa in carica delle istanze degli idonei;

considerato che:

i Vigili del fuoco volontari lavorano in propri distaccamenti dotati di mezzi antincendi e partecipano alle operazioni di soccorso con proprie squadre di intervento, al pari dei vigili permanenti, ma nei comandi dove non esistono dei distaccamenti volontari, i vigili volontari in servizio vengono inseriti nelle squadre di soccorso dei vigili permanenti, ed in occasione di pubbliche calamità o catastrofi, il personale volontario può essere chiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi località, e in caso di particolari necessità, può essere inoltre chiamato in servizio temporaneo: in queste circostanze, i datori di lavoro per i quali i volontari lavorano stabilmente hanno l'obbligo di lasciare disponibili questi dipendenti, ai quali deve essere conservato il posto occupato;

tenuto conto che gli *standard* europei prevedono per sicurezza un vigile del fuoco ogni 1.000 abitanti, mentre sul territorio la presenza è garantita per ogni 1.600 abitanti, con forte prevalenza dei permanenti, ma anche attraverso squadre volontarie attivate nel momento della necessità;

rilevato che:

il Ministero dell'interno, con decreto del 17 luglio 2020, ha previsto un "periodico monitoraggio, anche al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili, all'esito del quale i distaccamenti volontari che, alla data del 31 dicembre 2021, non risulteranno attivi" di tutti i distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco sul territorio nazionale fino al ricorso, ove necessario, alla soppressione "con decreto del Ministro dell'interno" dei siti meno operativi;

sono molte decine le sedi contenute nell'allegato A, parte II, che allo stato attuale, non risulterebbero attive, e per il solo Piemonte sarebbero ben 13, tra cui i distaccamenti volontari di Valenza Po (Alessandria), Santo Stefano Belbo (Cuneo), Salbeltrand e Sauze d'Oulx (Torino) che non sarebbero operativi per il Ministero, mentre, secondo altre informazioni, risulterebbero operativi e impegnati in centinaia di interventi;

in molte regioni sarebbe necessario attivare nuove iniziative di formazione dei nuovi aspiranti volontari e percorsi per le patenti che, in molti casi, pur avendo la disponibilità delle risorse stentano a decollare per ostacoli burocratici, per mancanza di istruttori professionali, di iniziative formative in carico allo stesso Ministero o disinteresse alla formazione delle stesse persone e strutture interessate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'attuale situazione in cui si trova la componente volontaria del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e se non ritenga di verificare nel dettaglio la situazione delle singole sedi, verificando anche le necessità e le potenzialità dei distaccamenti vo-

lontari sul territorio nazionale, in molti casi rallentate anche da vincoli esterni, tra i quali la mancata formazione a carico dello stesso Ministero;

se non reputi necessario adottare, alla luce dell'analisi effettuata, le dovute iniziative, anche implementando le misure di sostegno e di valorizzazione, atte a consentire il recupero di operatività e non la soppressione, anche qualora persista lo stato di inattività, di quei distaccamenti volontari non più operativi, considerando che tali componenti volontarie sono state istituite in funzione proprio della disponibilità del personale volontario, nonché della sede di servizio e svolgono un ruolo fondamentale e strategico in molti territori.

(4-04072)

(16 settembre 2020)

RISPOSTA. - Va preliminarmente rilevato che il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 27, attuativo del progetto di riordino del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, recato dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, ha inciso profondamente sul quadro normativo che disciplina i volontari del Corpo. Il decreto ha inteso valorizzare le attività dei distaccamenti volontari e, a tal fine, ha previsto l'istituzione, presso ciascun comando, di due elenchi di personale volontario, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Recentemente è stata effettuata una specifica ricognizione della situazione dei distaccamenti volontari presenti sul territorio, sulla scorta della quale è stato emanato il decreto del Ministro 20 luglio 2020, riportante un elenco, ordinato ed aggiornato, dei distaccamenti. Suddiviso in due parti, esso riporta, nella prima parte, i distaccamenti volontari che risultano operativi, ivi compresi quelli di recente istituzione, nella seconda parte, quelli risultanti al momento non operativi.

L'adozione di un unico decreto, sostitutivo dei singoli decreti istitutivi ad oggi adottati, consente di avere, in analogia a quanto previsto per i distaccamenti permanenti, uno strumento aggiornato di facile consultazione nonché di ausilio per favorire interventi di razionalizzazione ed impiego delle risorse disponibili per le attività collegate (operatività, formazione, logistica).

Va evidenziato che il decreto ha innanzitutto una valenza ricognitiva e pertanto con esso non viene abrogato nessun distaccamento, nel contempo esso può costituire un mezzo per stimolare eventuali interventi volti al ripristino di situazioni di non operatività. Va anche evidenziato che alla fine del periodo di monitoraggio, prevista per il 31 dicembre 2021, sarà ef-

fettuata un'ulteriore valutazione che si concluderà con l'aggiornamento dell'elenco dei distaccamenti effettivamente attivi.

Per quanto riguarda i distaccamenti volontari richiamati, si fa presente che il distaccamento di Valenza Po risulta inserito nel citato decreto in entrambi gli elenchi; quindi si provvederà alla correzione del decreto con l'inserimento del distaccamento nella sola parte prima, relativa ai distaccamenti effettivamente attivi. Analogamente, si provvederà al corretto inserimento nella parte prima anche del distaccamento di Santo Stefano Belbo, operativo in provincia di Cuneo. Invece i distaccamenti di Salbertrand e Sauze d'Oulx, in provincia di Torino, risultano da tempo non operativi. Al riguardo la direzione regionale dei vigili del fuoco del Piemonte ha evidenziato che i volontari dei citati distaccamenti concorrono all'attività di quello volontario di Oulx, sempre in provincia di Torino.

In merito alle segnalate complessità relative all'*iter* di arruolamento degli aspiranti vigili del fuoco volontari, si evidenzia che in Piemonte, nel biennio 2018-2019, il Corpo nazionale ha effettuato 28 corsi in favore del personale volontario, inerenti alla formazione iniziale e alle abilitazioni al conseguimento di patenti di guida per autoveicoli dei Vigili del fuoco, per complessive 489 unità formate. Recentemente, inoltre, la stessa direzione regionale ha autorizzato l'effettuazione di ulteriori 15 corsi in favore del personale volontario, per ulteriori 230 unità.

Per completezza di informazione, si aggiunge che a livello nazionale è stata avviata nel 2018 una procedura selettiva per 788 posti di capi squadra volontari, che ha permesso di formare, nel giugno 2019, 608 nuovi capi squadra volontari, impiegati in 202 sedi di distaccamenti volontari; inoltre, tra il dicembre 2018 e il dicembre 2019, sono stati formati 21 funzionari tecnici antincendio volontari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

SIBILIA

(17 novembre 2020)
